INDICE

CAPITOLO I

IL PATTO DI FAMIGLIA: PORTATA INNOVATIVA E SUGGESTIONI STORICO-COMPARATISTICHE

1.1 Introduzione **2**

1.2 Suggestioni storiche e profili comparatistici **8**

1.3 Le deroghe introdotte dalla disciplina del patto di famiglia **14**

CAPITOLO II

LO SCIOGLIMENTO E LA MODIFICA DEL PATTO DI FAMIGLIA

2.1 Introduzione **34**

2.2 Lo scioglimento e la modifica del patto di famiglia a mezzo del "diverso contratto". **37**

2.3 Requisiti per l'efficacia del negozio di scioglimento o di modificazione del patto di famiglia **46**

CAPITOLO III

IL RECESSO

3.1 Lo scioglimento e la modifica del patto di famiglia a mezzo dì recesso convenzionale **53**

3.2 Il recesso modificativo. Presupposti di esercizio dello ius variandi **66**

3.3 Le modalità di esercizio del diritto di recesso **69**

3.4 Profili soggettivi **73**

3.5 Effetti dell'esercizio del recesso dal patto di famiglia **78**

Considerazioni conclusive **86**

Bibliografia **88**

CAPITOLO I

IL PATTO DI FAMIGLIA: PORTATA INNOVATIVA E SUGGESTIONI STORICO-COMPARATISTICHE

1.1 Introduzione —

Con l'introduzione nel nostro ordinamento, per effetto della Legge 14 febbraio 2006 n.55, dell'istituto del patto di famiglia si è creata, di fatto, una breccia nel nostro sistema di diritto successorio, chiamato a interrogarsi sulla possibilità di nuove aperture verso forme di "contrattualizzazione", sconosciute, prima di allora, in una materia, da sempre confinata entro gli argini, piuttosto limitati, del "divieto dei patti successori.

La novella, oltre ad introdurre gli articoli dal 768-bis al 768 octies, raggruppandoli in un nuovo specifico capo V bis, intitolato "Del patto di famiglia", nel titolo IV del libro II del codice civile dedicato alla divisione, ha infatti modificato l'art.458 c.c., anteponendo al

divieto dei patti successori una clausola di salvezza che recita "fatto salvo quanto disposto dagli art. 768-bis e seguenti".

Il dibattito circa la necessità, anche alla luce delle esperienze europee, di un superamento degli stretti limiti del nostro diritto successorio è stato negli ultimi anni piuttosto acceso[1].

L'Unione europea, muovendo dal raffronto con quanto accade in quegli ordinamenti europei, ove il divieto dei patti successori, non ostacola la razionalizzazione, mediante momenti di "negozialità", della successione ereditaria delle imprese, ha ripetutamente auspicato un intervento dello Stato italiano, in tal senso al fine di evitare, per

---

[1] Cfr. R.Lenzi, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma.* in Riv. Notar., 1209 ss; P.RESCIGNO, *Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori,* in Vita notar., 1993, p.1281 ss.; ID.; *Attualità e destino dei patti successori,* in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio,* Padova 1995, p.1 ss.; C.CACCAVALE, B.TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma,* in Riv. Dir. Priv., 1997, p.74 ss.: V.ROPPO, Per una riforma del divieto dei patti successori, in Riv.Dir.Priv., 1997, p.5 ss.; M.IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto d'impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori,* in Riv. Notar. 1997, p.1371 ss.; M. DOGLIOTTI, *Rapporti patrimoniali tra coniugi e patti successori, in Fam. E dir. 1998, p.293 ss.; M.STELLA RICHTER JR,* Il patto di impresa" nella successione dei beni produttivi, in AA.VV. Diritto Privato, Padova 1998, p.265 ss.; A. BORTOLUZZI, *Successione nei beni d'impresa: infeudamento o razionalizzazione dell'esercizio delle attribuzione proprietarie?, in Vita Not. 1998, p.1221 ss.; A.*ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato, in Tratt. Sacco, Totino 2002, p.155ss.; ID. Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future) in AA.VV., Diritto privato, cit. p.255 ss. C*on particolare attenzione alle analoghe esperienze francese e tedesca (pp.261-263).

quanto possibile smembramenti ed inefficienze di gestione in occasione del delicato passaggio generazionale delle imprese[2].

La più dirompente innovazione introdotta nel nostro ordinamento con l'istituto del «patto di famiglia» riguarda la tendenziale stabilizzazione delle attribuzioni patrimoniali effettuate in vita in funzione successoria dal disponente.

Tali attribuzioni si caratterizzavano in passato per la loro precarietà, in vista della necessaria riconsiderazione al momento di apertura della successione ai fini della riduzione e della collazione, meccanismi di riequilibrio patrimoniale che nei fatti producevano effetti distorsivi e «destabilizzanti» soprattutto rispetto a beni destinati all'esercizio diretto o indiretto dell'attività d'impresa, che per natura sono soggetti a variazioni di valore assai rilevanti tra il

[2] La Commisione Europea con una comunicazione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese pubblicata sulla G.U.C.E. del 28/03/1998 indicava agli Stati membri l'opportunità di rimuovere gli ostacoli che potevano derivare da talune disposizioni del diritto di famiglia o del diritto successorio, ed in particolare di attenuare il divieto dei patti successori sulla futura successione. Dalla Commisisone CEE proveniva quindi una proposta di modifica del divieto dei patti successori in quei Paesi laddove tali patti sono vietati come Italia, Francia, Belgio, Spagna. Per una panoramica sui lavori preparatori e sul dibattito che ha preceduto la riforma in questione da ultimo cfr A.A.V.V., *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, Ed.55*, Torino 2006, p.1 ss.

momento della donazione e il momento dell'apertura della successione.

Il primario interesse del disponente ad una stabile pianificazione ereditaria in vita *(estate planning*) veniva infatti ostacolato dal divieto dei patti successori e dalla rigida tutela degli interessi familiari, assicurata agli stretti congiunti dal sistema integrato di collazione e riduzione. Si pensi alle difficoltà interpretative poste soprattutto in relazione alla collazione e alla riduzione di una donazione di azienda.

La portata innovativa del patto di famiglia consiste, in termini generali, nella creazione di uno speciale regime successorio finalizzato ad agevolare la trasmissione familiare dei beni «produttivi», in considerazione delle ragioni di utilità sociale che si connettono alla conservazione e alla tutela della efficienza e funzionalità dei bene «impresa»[3].

[3] La letteratura sul patto di famiglia è ormai vasta vedasi AA Vv, Patti di famiglia per l'impresa, in Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006; AA.VV., Il patto di famiglia, a cura di U. La Porta, Torino, 2007; AA.VV., Il patto di famiglia, a cura di N. Di Mauro, E. Minervini e V. Verdicchio. Milano, 2006; AA.VV., Patto di famiglia, a cura di S. Delle Monache, in Leggi cìv. comm., 2007, 24; AA.VV., art. 768 bis- 768 octies, in Comm. c.c. E. Gabrielli, Delle successioni, III, Torino, 2009, 375; AA Vv., Il patto di famiglia, a cura di G.

Il patto di famiglia, così come introdotto nel nostro ordinamento, viene a realizzare quindi una sorta di patrimonio separato da destinare ad una "successione anticipata"[4], cristallizzando ed

---

Palermo, Torino, 2009; AA.VV., in G. DE NOVA, E DELFINI, S. RAMPOLLA e A. VENDUTI (a cura di), Il patto di famiglia, Milano, 2006; G. AMADIO, Profili funzionali del patio di famiglia, in Riv. dir. cìv., 2007, II, 345; L. BALESTRA, Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte prima), in Riv. trim., 2007,1, 732; in., Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte seconda), ivi, 2007, I, 1050; G. BONILINI, Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, in Fam. pers. succ.. 2007, 390; la, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, III, La successione legittima. Milano, 2009, 636; C. CACCAVALE, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in Notariato, 2006, 289; L. CAROTA, Il contratto con causa successoria, Padova, 2008; S. DELLE MONACHE, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, in Riv. notariato, 2006, 889; In., Funzione, contenuto, ed effetti del patto di famiglia, in Tradizione e modernità nel diritto successorio, Padova, 2007, 323; E GAZZONI, Appunti e spunti in tema di palio di famiglia, in Giust. civ., 2006, II, 217; M. IEVA, Il patto di famiglia, in Trattato breve delle successioni e donazioni a cura di R Rescigno e M. leva, II, Padova, 2° ed., 2010,337; In, Profili strutturali del patto di famìglia, in Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e Trusts successori a cura di E. Del Prato, M. Costanza, P. Manes, Bologna-Roma, 2010, 445; E. LUCCHINI GUASTALLA, Gli strumenti negoziali dì trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemoriar al patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, 304; E.MOSCATT, Il patto di famiglia, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinalo da A. Zoppini, vol. II, Successioni, donazioni, beni, I, Le successioni e le donazioni, Milano, 2009, 362; G. OPPO, Patto di famiglia e diritti della famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, 441; A. PALAZZO, Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, in Riv. dir. cìv., 2007, II, 261; G. PERLINGIERI, iL patto di famìglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, in Rass. dir, civ., 2008, 146 (anche in Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni a cura di C.A. Graziani, Napoli, 2007, 1159 ss.); G. PETRELLI, La nuova disciplina del "patto di famìglia", in Riv. not., 2006,1, 402; R VITUCCI, Ipotesi sul patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, 459; A. ZOPPINI, Profili sistematici della successione "anticipata" (note sul patto di famiglia), in Riv. dir. civ., 2007, II, 273. Sui problemi connessi alla collazione d'azienda v. G. PERLINGIERI, La collazione per imputazione e il criterio di stima «al tempo dell'aperta successione". La collazione d'azienda, in Riv. dir. civ., 2011,1, 85.

[4] La categoria della successione anticipata si trova in due distinti filoni culturali, quello francofono e quello germanico. Quanto al primo si lega all'inquadramento del partage d'ascendant, di cui all'art.1075 Code civil, cfr. F.Laurent, Principles de droit francais, t. XV, Paris-Bruxelles, 1875, pag.115 ss. Quanto al secondo, ove appunto si parla di voeweggenommene o antizipierte erbfolge, si veda il fondamentale contributo di H. COING, nachlabverteilungsvertrage im deutschen erbrecht, Wien 1978, p.63 ss.

L'ordinamento nel quale la categoria della successione anticipata è stata più compiutamente elaborata è quello tedesco che consente la possibilità di rinunziare alla successione e soprattutto rappresenta il modello della trasmissione dell'impresa agricola utilizzata per utilizzare lo schema attributivo del patto di famiglia così come è stato disciplinato dal nostro ordinamento.

isolando, ai fini successori, una parte del patrimonio dell'imprenditore disponente[5].

Tuttavia, per quanto il patto di famiglia si prefigga di stabilizzare gli interessi e le posizioni definite e negoziate dalle parti, può accadere, che il mutare del contesto esistente al momento del patto, crei situazioni di tensione, che richiedono il raggiungimento di nuovi equilibri.

A tal proposito l'analisi della normativa in materia di recesso, modifica o scioglimento del patto di famiglia, oggetto del presente studio, stimola interessanti riflessioni circa la portata di istituti che, se da un lato possono apparire "destabilizzanti" rispetto alle proclamate finalità della riforma; dall'altro consentono di disciplinare l'evoluzione dei diversi assetti di interesse all'interno della famiglia anche a "correzione " delle precedenti decisioni.

In tale contesto sarà valutata la possibilità di una valorizzazione della disciplina normativa in materia di recesso nell'ottica dell'apertura di

[5] PIERLUIGI MATERA, *Il patto di famiglia,* Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico diretto da Gabriella Autorino Stanzione, Vol.III I rapporti patrimoniali. L'impresa familiare. Il patto di famiglia. Torino 2011, p.553 ss.

nuovi spiragli alla ricontrattualizzazione delle varie posizioni, approfondendo le potenzialità del "contratto" in un'area in cui in passato lo stesso non poteva operare.

1.2 Suggestioni storiche e profili comparatistici—

L'istituto del patto di famiglia richiama alla memoria la *divisio inter liberos* di diritto romano, strumento connotato essenzialmente dalla revocabilità, al pari del *testamentum* e non sussumibile nell'alveo contrattuale[6].

L'eco di una forma di successione anticipata ci riporta anche all'istituto dell'antico diritto francese della *dèmission de biens*, di *droit coutumier*, definito come *"una espèce de disposition qu'on peut faire entre-vif, en faveur de ses héritiers"*, che doveva investire *"l'universalité de biens et non des choses particulieres"* e considerato come una *"succession anticipée quand elle est faite au profit des héritiers présomptifs, et qu'elle donne, à chacun d'eux ce*

[6] P. VOCI, *Diritto ereditario romano, II,* Milano 1963, p.467 ss.

que la loi auroit donné si avoit elle-meme déféré la succession", con effetto traslativo immediato ma sottoposto a revocabilità *ad nutum* contrattuale[7].

Rievocabile in questa sede è anche il *"partage d'ascendant"*, applicato essenzialmente nei *pays de droit écrit*, ritenuto un negozio *mortis causa* ed anch'esso connotato dai caratteri della revocabilità *usque ad vitae supremum exitu* da parte del *tradens.*[8].

Tratto caratteristico comune agli istituti sopra tracciati appare la finalità volta a prevenire liti tra coeredi, investendo di tale compito il *pater familias,* nel momento dell'assegnazione dei propri beni.

Nel *code Napoléon* alla divisione testamentaria d'ascendente si affianca una divisione anticipata del patrimonio del disponente (artt.1075-1080) da eseguirsi mediante un negozio tra vivi e questa volta irrevocabile.[9]

---

[7] J.B. DENISART, *Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, II, Paris, 1775, p.40 cit. in G:OBERTO, Il patto di famiglia, in Le monografie di Contratto e Impresa serie diretta da F.Galgano, Padova 2006, p.23*

[8] G.OBERTO, op.ult.cit. p.27 ss.

[9] Cfr. A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità,* in Tratt. Cicu.Messineo, Milano 1961, p.455

L'irrevocabilità da un lato segnava l'attrazione dell'istituto all'alveo donativo dall'altro gli conferiva, all'epoca, una modernità in grado di incentivarne la circolazione.

Anche i codici italiani preunitari conoscevano la divisione d'ascendente regolata dagli artt. 1044-1049 c.c.1865, mediante la quale il padre, la madre e gli altri ascendenti potevano dividere e distribuire i loro beni ai propri discendenti anche per atto tra vivi.[10]

Tuttavia la considerazione che la divisione *inter liberos* non sembrava aver realizzato al meglio le declamate finalità di prevenzione delle liti tra figli, anzi come recita la relazione del Guardiasigilli al progetto definitivo del libro secondo del codice civile (n.199)[11] *"anziché raggiugere finalità di concordia tra i figli, si presta spesso alle più gravi iniquità, basandosi sul sentimento di rispetto che impedisce ai figli di ribellarsi alla volontà paterna",* aveva indotto il legislatore del 1942, ad abrogare la divisione d'ascendente, allargando le maglie dello strumento della divisione

---

[10] Cfr. A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità,* in Tratt. Cicu.Messineo, Milano 1961, p.455

[11] Cfr. Relazione del Guardiasigilli al progetto definitivo del libro secondo del codice civile (n.199) in Codice civile. Libro delle successioni e donazioni, Roma 1939, p.183

del testatore di cui agli art.734 c.c. come oggi in vigore, con estensione della facoltà di procedere alla divisione a qualsiasi testatore.

La concreta portata innovativa della nuova disciplina del patto di famiglia, seppur unicamente in relazione all'azienda o alle partecipazioni societarie, risiede nel riconoscimento di una rilevanza di interessi dapprima in grado di venire in rilievo unicamente al momento della morte del titolare e come tali sottratti alla disponibilità delle parti.

Volgendo lo sguardo alle vicine esperienze europee, l'espansione dell'autonomia privata in tale campo sembra riecheggiare la categoria individuata dalla dottrina tedesca con la formula di "successione anticipata".

Tuttavia l'*Erbvertrag*, di diritto tedesco è pur sempre un atto di attribuzione *mortis causa* e non può pertanto parlarsi di circolazione di modello in senso stretto. L'*Erblasser*, conserva infatti la facoltà di disporre *inter vivos* del proprio patrimonio al di là di quanto previsto dall'*Erbertrag*. Egli può quindi alienare o donare beni senza che il

Vertragserbe – l'erede contrattuale – possa impedirlo. In tal caso l'unica tutela, peraltro restitutoria, prevista per il *Vertragserbe* può essere attivata laddove la donazione sia posta in essere con lo specifico intento di danneggiare l'erede contrattuale. Gli effetti vincolanti che l'*Erbvertrag* produce consistono sostanzialmente nella circostanza che l'*Erblasser* perde il potere di compiere atti unilaterali di ultima volontà in contrasto con il contratto ereditario di modo che un testamento successivo al contratto sarà inefficace con riguardo all'oggetto dell'*Erbvertrag,* ove in contrasto con quanto lì pattuito e salvo non disponga per il *Vertragserbe* in senso più favorevole.[12].

Il dato comparatistico consente il richiamo anche al sistema del *Pflichtteilsrecht,* accolto sin dall'epoca della codificazione in Austria e Germania, come diritto del legittimario sub specie di diritto di credito ad un diritto di credito monetizzato in termini di *Geldansruch* o alla *donation de bien à venir* del *code civil* francese.

---

[12] Cfr. A.A. V.V. *Testament und Erbvertrag,* a cura di W. REINMAN, M. BENGEL, J.MAYER, V ed. Neuwied, 2006; A.PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, Padova 2008, p.448 nota 20

Nell'ambito del diritto francese l'istituto che presenta maggiori analogie con il nuovo patto di famiglia italiano sembra essere la *donation-partage* francese disciplinata a seguito della legge n.71-523 del 3 luglio 1971, negli artt. 1076 ss. *Code Civil*, quale specie del genere *partage d'ascendant* a sua volta disciplinato dall'art.1075.

Tale istituto, che è stato "piegato" alle esigenze del passaggio generazionale dell'impresa (solo individuale) con la l. n.88-15 del 5 gennaio 1988, viene valutato dalla dottrina francese alla stregua di un atto tra vivi idoneo ad anticipare, per i beni (anche non produttivi) che ne sono oggetto, la successione per causa di morte dell'ascendente.

Tuttavia, come vedremo nel proseguo del lavoro, al di là delle suggestioni derivanti da tali rievocazioni, volgendo l'attenzione allo specifico meccanismo introdotto dal nostro legislatore non sembra potersi compiutamente parlare di una circolazione di modelli né di un superamento netto del divieto di patti successori.

1.3 Le “deroghe” introdotte dalla disciplina del patto di famiglia.

Con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del patto di famiglia, il legislatore ha inteso fornire all'imprenditore uno strumento giuridico adeguato per programmare per tempo non solo il passaggio generazionale, ma soprattutto la funzionalità futura delle aziende, con l'intento di evitare che le caratteristiche proprie di una donazione (per esempio l'assoggettabilità del medesimo alla collazione ed eventualmente all'azione di riduzione) costituiscano, di fatto, un impedimento al trasferimento della ricchezza e, nel contempo, un pregiudizio per la continuità dell'impresa e per le ragioni dell'economia.

L'imprenditore, in altri termini, viene posto in condizione di pianificare il passaggio generazionale della propria azienda, attraverso un accordo che prevede l’attribuzione dell'azienda o delle le partecipazioni sociali ad uno o ad alcuni dei suoi familiari (beneficiari) i quali si obbligano ad una compensazione patrimoniale in favore dei familiari esclusi, realizzando un assetto destinato ad

essere stabile e a non potere essere intaccato dall'esercizio dei diritti e delle azioni connesse ai diritti dei legittimari.

Attraverso tale disciplina normativa si mira a realizzare una sorta di anticipata successione a titolo particolare, avente a oggetto esclusivamente l'azienda o le partecipazioni sociali, regolata da un contratto che vede coinvolti tutti coloro i quali sarebbero legittimari ove si aprisse in quel momento la successione, al fine della regolazione dei rispettivi interessi successori.

La dottrina italiana anteriore al patto di famiglia ha negato l'esistenza della categoria giuridica della successione anticipata per almeno tre ordini di ragioni.

Innanzitutto perché il sistema positivo non attribuiva rilievo alle liberalità attuate con l'intento di anticipare la futura delazione. In secondo luogo l'intento negoziale di realizzare un'anticipazione della successione ereditaria non era di per sé idoneo a spiegare effetti in punto di dispensa della collazione, atteso che essa come è disposto dall'art.737 c.c. deve espressamente manifestarsi. Infine e soprattutto l'idea dell'anticipazione degli effetti successori non era idonea a

disapplicare quel meccanismo che impone la valutazione di quanto si è disposto con riferimento al momento dell'apertura della successione.

In definitiva era insuperabile la conclusione che nella "successione anticipata" non potessero ravvisarsi i caratteri di un autonomo istituto. Si trattava dunque non di una successione anticipata ma di un mero anticipo sulla successione ereditaria non ancora aperta.

In tale prospettiva il baricentro logico normativo del patto di famiglia ed il perno della manifestazione della volontà negoziale deve essere ravvisato nel fatto che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione e a riduzione ai sensi dell'art.768-quater, ult. comma c.c.

In ciò si registra una deroga alla regola che autorizza la dispensa dalla collazione nei limiti della quota disponibile, così come è disattesa la norma che preclude la rinuncia all'azione di riduzione anteriormente all'apertura della successione.

Quanto disposto col patto di famiglia non rileva nel calcolo della quota disponibile che si realizza al tempo della morte ex art.556 c.c.,

né opera il meccanismo della collazione che mira a ridistribuire, conteggiandoli nella quota disponibile gli arricchimenti conseguiti in vita dal coniuge e dai discendenti chiamati alla successione i qualità di coeredi.

Pur apprezzando le finalità della nuova normativa volta a garantire la stabilità e continuità dell'attività di impresa attraverso l'attribuzione patrimoniale *inter vivos* dei beni produttivi, sin dai primi commenti in dottrina si è unanimemente denunciata l'estrema lacunosità della disciplina normativa che lascia irrisolte molte questione, demandando all'interprete una delicata funzione suppletiva.

In un sistema normativo ancorato ai princìpi della esclusività del negozio testamentario, quale atto deputato a raccogliere le disposizioni di ultima volontà, e della intangibilità dei diritti di riserva spettanti ai legittimari, e poco incline a favorire la circolazione dei beni sottraendoli alla massa ereditaria,.[13] lo sforzo interpretativo deve necessariamente misurarsi con le obiettive istanze di continuità ed efficienza nella gestione del bene produttivo, da un

[13] Cfr. L.ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?,* in Notariato 2008, p.435

lato, e le esigenze di tutela delle ragioni dei legittimari, coinvolte nella vicenda traslativa dell'azienda familiare, dall'altro.

Sin dai primi commenti si è sottolineato il rilevante impatto sistematico dell'istituto, che si caratterizza per un regime normativo dal contenuto fortemente innovativo sia per la materia successoria sia per la materia contrattuale.[14]

Sul piano del diritto successorio, in primo luogo, la nuova disciplina del patto di famiglia viene ad incidere, per disposizione espressa, sul divieto dei patti successori[15], ponendo il problema di stabilire se e in

---

[14] Sulle deroghe apportate dal patto di famiglia ai princìpi generali dell'ordinamento v. M. IEVA, Il patto dì famiglia, cit.. 334; E. MOSCATI, *Il patto di famiglia*, cit., 362; sulla disciplina del patto come uno statuto di esenzione G. DE NOVA, sub. art. 768 bis. in Cornrn. c.c. direno da E. Gabrielli, Delle successioni, III, Torino, 2009, 380.

[15] Sul divieto dei patti successori la letteratura è vastissima. Cfr. M. IEVA, sub. art. 458 c.c., in Comm. c.c. E.GABRIELLI, Delle successioni. I, Torino, 2009, 29 ss.; nella manualistica v. G.CAPOZZI, Successioni e donazioni, II, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 3a ed., 2009, 39; G. BONILINI, Manuale dì diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 5" ed., 2010, 19; sull'argomento si rinvia, fra i molti contributi in materia, di recente a C. CACCAVALE, II divieto dei patti successori, in Trattato breve delle successioni e donazioni a cura di R Rescigno e M. leva, Padova, 2" ed.. 2010, 25; L. BALESTRA e M. MARTINO, I patti successori, in Trattato dì diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini,I. Milano, 2009, 63; M. IEVA, Divieto di patti successori e tutela dei legittimari, in Tradizione e modernità nel diritto successorio, Padova, 2007, 297; R. CALVO, I patti successori, in Diritto delle successioni a cura di R. Calvo e di G. Perlingieri, I, Napoli, 2008, 13; M.V. DE-GIORGI. I patti sulle successioni future, Napoli 1976, 1 ss.; P RESCIGNO, Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori, in Vita not., 1993, 1218; R. LENZI, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Riv. not. 1988, 1209; M. IEVA, Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria, cit., 1371; C. CACCAVALE; e F TASSINARI, Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, cit.. in Riv. dir. priv., 1997, 74; C. CACCAVALE, Contratto e successioni, in Tratt. del contratto a cura di V. Roppo, VI, Interferenze, Milano, 2006, 429.

quale misura la disciplina del primo costituisca una deroga al disposto dell'art. 458 c.c.[16]

Stando ad un'interpretazione meramente letterale della norma, il patto di famiglia sembrerebbe derogare al divieto dei patti successori ed in particolare sembrerebbe riferirsi ai soli patti successori istitutivi, non ai patti successori dispositivi e rinunciativi.[17]

L'interpretazione letterale tuttavia non può essere sopravvalutata ed è possibile che il legislatore abbia avuto intenzione di riferire la deroga non al divieto di questo o di quel patto successorio, ma al generale divieto dei patti successori.

---

[16] Cfr. sul punto E. MINERVINI, sub art. 458 c.c., in N. DI MAURO, E. MiNERVINI e V. VERDICCHIO, Il patto di famiglia, Milano, 2006. 15; per un quadro di sintesi si rinvia a G. RECINTO, Il patto di famiglia, cit., 618 ss.; ma già ampiamente G. AMADIO, Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati, in AA.Vv., Patti di famìglia per l'impresa, in Quaderni della fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006, 69; C. CACCAVALE, Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati, ivi, 32; G. FIETTA, Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati, ivi, 88; A. ZOPPINI, L'emersione della allegoria della successione anticipata (note sul patto di famìglia), ivi, 270; A. RESTUCCIA. Divieto dei patti successori, successione nell'impresa e tutela dei legittimari: esigenze di protezione a confronto, in Il patto dì famìglia, a cura di U. La Porta, l'orino, 2007, 44.

[17] Così S.DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia,* in Riv. Not. 2006, p.890 ss. .

In altre parole sì tratta di comprendere se la presenza del patto di famiglia abbia comportato una erosione totale o parziale del divieto in questione.

L'interprete, al fine di chiarire il senso e la portata della deroga, deve confrontare il patto di famiglia con tutte e tre le figure di patti successori, contemplate nell'art. 458 c.c. per verificare fino a che punto la nuova disciplina abbia veramente eroso il divieto dei patti successori.[18]

E' pressoché pacifico in dottrina che il patto non configuri in alcun modo un patto successorio istitutivo in quanto l'oggetto del patto, e cioè l'assegnazione dell'azienda o delle partecipazioni societarie, è determinato con riferimento al momento della stipula del patto di famiglia; l'effetto traslativo è immediato e non collegato all'apertura della successione ed infine l'individuazione del beneficiario è

[18] Circa il rapporto tra la regola del divieto dei palli successori (art. 458 c.c.) e la nuova disciplina del patto di famiglia cfr. G. VIDIRI, I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori, in Giust. Civ., 2010, 1903.

immediata, ha cioè riguardo al momento della stipula del patto di famiglia.[19]

In altre parole, con il patto di famiglia l'imprenditore o i titolare di partecipazioni societarie non dispone per il periodo di tempo successivo alla propria morte. Il patto di famiglia è un negozio *inter vivos* e non *mortis causa* in quanto la morte non è causa del contratto, né suo momento di efficacia.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la previsione del patto di famiglia non sembra rappresentare una deroga al divieto dei patti successori istitutivi.

Con riferimento ai patti successori dispositivi e rinunziativi, l'opinione prevalente in dottrina ritiene, invece, che il patto di famiglia contenendo la liquidazione dei legittimari non assegnatari ovvero la rinunzia degli stessi alla liquidazione ai sensi dell'art.768 quater, comma 2 c.c. comporti una disposizione o rinuncia ai diritti di legittima sui beni oggetto del patto stesso.

---

[19] C. CACCAVALE, *op.cit. pp.296, 302;* G.PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia* in Riv. Not. 2006, p.408; P.MANES. *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare,* in Cont. Imp, 2006, p.551.

Precisamente, il legittimario non assegnatario accettando la liquidazione disporrebbe dei diritti di legittima, e rinunziando alla liquidazione rinunzierebbe ai diritti stessi, e cioè ai diritti che gli potrebbero spettare su una successione non ancora aperta.

Alla luce di quanto sopra, si è posta la questione se il patto di famiglia configuri un patto successorio dispositivo ai sensi dell'art.458 c.c. o rinunziativo ai sensi degli artt. 458 e 557 comma 2 c.c.[20]

In senso opposto è stato osservato che oggetto del patto successorio dispositivo o rinunziativo è il diritto che può in futuro spettare su una successione non ancora aperta mentre oggetto del patto di famiglia è un diritto attuale alla liquidazione.[21]

Infatti, se il patto di famiglia determina un trasferimento immediato del bene produttivo a favore del discendente, del tutto svincolato dalla morte dell'imprenditore disponente, nonché la rinuncia ai propri diritti da parte di coloro che sarebbero legittimari ove in quel

---

[20] M.C.ANDRINI, *op.cit. p.32;* M.C.LUPETTI, Il patto di famiglia: note di prima lettura in www.fondazionenotariato.it ; G. PETRELLI, *op. cit. p.408*.

[21] F. TASSINARI, *op.cit, p.152 e 170*

momento di aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore, l'art.768 quater appare estraneo al divieto dei patti successori rinunciativi di cui all'art.458 c.c. in quanto con tale rinuncia ci si priva di un diritto che l'ordinamento riconosce, a sua volta immediatamente quale effetto necessario ed in senso lato divisionale, della conclusione del patto di famiglia, e che non risulta collegato in alcun modo con la futura apertura della successione.[22]

In conclusione deve ritenersi,[23] che il patto di famiglia non configuri alcun patto successorio, anche perché le parti contraenti potranno liberamente accettare l'eredità dell'imprenditore o rinunziarvi quando si aprirà la successione, avendo riguardo ai beni relitti e a quelli donati esclusa l'assegnazione dell'azienda o della partecipazione effettuata con il contributo stesso.

Pertanto la vera portata innovativa della novella non consiste in una deroga dei patti successori bensì nella disattivazione dei meccanismi

---

[22] C.CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia i profili strutturali e funzionali della fattispecie in* CNN Notizie, 22 marzo 2006, 5

[23] F. GAZZONI, *op. cit.* p.218.

di tutela che l'ordinamento predispone in favore dei familiari e segnatamente la riduzione e la collazione.[24]

Il profilo causale del patto, qualunque sia l'opzione cui si ritenga di aderire[25], è caratterizzato infatti dall'effetto legale tipico

---

[24] M.IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori,* in Riv. Not. 1992, p.1373 ss..

[25] Il dibattito sulla natura giuridica del patto di famiglia è ancora aperto. Alcuni autori (cfr. A.MERLO, Il patto di famiglia, in C.N.N. Notizie del 14 febbraio 2006 il quale ritiene pure sostenibile la tesi alternativa che riconosce al patto di famiglia la natura giuridica di atto divisionale. LUPETTI M.C.; patti di famiglia, note a prima lettura in CNN Notizie del 14 febbraio 2006) sostengono che l'intento del legislatore sia stato quello di qualificare il patto di famiglia come donazione ed in particolare come donazione modale ai sensi dell'art. 793 c.c. Nel patto di famiglia sono rintracciabili, infatti, gli elementi necessari per tale inquadramento in quanto vi sono depauperamento spontaneo di un patrimonio ed arricchimento di un altro o di altri, inoltre la spontaneità non pare compromessa dalle motivazioni che inducono il disponente a stipulare il patto. Per tali autori indice che la volontà del legislatore sia stata quella di qualificare il rapporto disponente-assegnatario come donazione sono l'assenza di corrispettivo e l'esenzione da collazione e riduzione, disposizione che ove non si trattasse di donazione sarebbe superflua. Secondo tale impostazione l'obbligo gravante sul beneficiario nei confronti dei legittimari non assegnatari sarebbe un onere onde la qualificazione come donazione modale, sebbene l'onere sia stabilito dalla legge. Altri parlano di nuovo contratto con causa tipica ed unitaria che può comprendersi tra le liberalità non donative che ai sensi dell'art.809 c.c. possono risultare anche da atti diversi da quelli previsti dall'art.769 c.c. e in tal senso giustificabile appare la disattivazione dei meccanismi della collazione e riduzione previsti anche per le liberalità non donative o l'imputazione alle quota di legittima dei beni assegnati prevista dall'art.768 quater Cfr. G.RIZZI, *I patti di famiglia analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie,* CEDAM 2006, p.4;Secondo un Autore, cfr. U. LA PORTA, *Il patto di famiglia,* UTET 2007, il patto di famiglia sarebbe un contratto a prestazioni corrispettive attraverso il quale il disponente assegna ad uno dei legittimari l'azienda o le partecipazioni societarie, e l'assegnatario, quale corrispettivo liquida i legittimari non assegnatari. Si tratterebbe dunque di una stipulazione a favore di terzi ai sensi degli artt. 1411 ss. c.c., che come tale sarà valido indipendentemente dall'adesione del terzo, cui va attribuito il limitato ruolo di consolidare la destinazione soggettiva impressa dalle parti – stipulante e promittente- ad alcuni degli effetti dell'atto e di consumare definitivamente il potere di revoca o di modifica dello stipulante, funzionando da co-elemento necessario di efficacia del contratto relativamente all'acquisto del credito da parte del legittimario non assegnatario. L'opinione prevalente, confermata dall'evoluzione storico comparatistica come sopra tracciata, configura il patto di famiglia come una sorta di anticipata successione per così dire a stralcio Cfr. sul punto F.GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famigli, in www.judicium.it.* Sul piano causale col patto di famiglia si realizzerebbe un trasferimento in funzione successoria avente struttura divisionale. Al patto di famiglia possono quindi riconoscersi finalità di regolamentazione preventiva dei rapporti

dell'esenzione delle attribuzioni patrimoniali dalla collazione (art. 737 ss. e.e.) e dall'eventuale esperimento dell'azione di riduzione (art. 553 ss. c.c.).[26]

Relativamente ai beni oggetto del patto, vengono disinnescate le regole ordinarie di successione poste a tutela dei legittimari ai sensi dell'art. 768 quater, co. 4°, c.c. il quale stabilisce che: «quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione», nella prospettiva di evitare che quanto attribuito con il patto sia oggetto di futura contestazione al momento dell'apertura della successione del disponente.

---

successori per il trasferimento immediato e non con effetti post mortem del bene azienda, e quindi in sostanza, a tale istituto possono riconoscersi finalità divisionali che impediscano la messa in comunione dell'azienda. La collocazione della disciplina subito dopo l'art.768 c.c. a completamento della disciplina in materia di divisione ereditaria induce ad opinare in tal senso e allo stesso modo la locuzione "assegnatario dell'azienda" richiama operazioni divisionali. Lo stesso accordo liquidativo che deve avere ad oggetto una somma corrispondente al valore delle quote dà luogo ad una serie di attribuzioni collegate in vista di una distribuzione della massa proporzionale ad altrettante quote configurando una serie di apporzionamenti legati tra loro da reciproca subordinazione funzionale dai tratti tipicamente divisionali. Ne possono valere le critiche basate sull'argomento della mancanza di una comunione anteriore Cfr PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia,* op.cit. p.430. A tal riguardo la migliore dottrina cfr. L.MENGONI, *La divisione testamentaria, Milano 1950,* già da tempo ha dimostrato come la mancanza di un preesistente stato di comunione sia ininfluente al fine di qualificare una fattispecie come fenomeno sostanzialmente e funzionalmente divisorio.

[26] Cfr. N. DI MAURO, sub art. 768 quater c.c., cit., 121 e ss.; M. IEVA, sub art. 768 quater c.c., in S. DELLE MONACHE (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 52; L CAROIA, sub art. 768 quater c.c., in Comm. c.c. E. Gabrielli, Delle successioni, III, Torino, 2009, 405; F DELFINI, Articolo 2 (Art. 768 quater,), in G. DE NOVA, E DELFINI, S. RAMPOLLA, A. VENDITTI (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 29.

Altra importante deroga in seno alla materia successoria, introdotta dalla nuova disciplina riguarda il principio dell'unitarietà della successione *mortis causa*, principio in virtù del quale tutti i rapporti facenti capo al *de cuius* non possono essere oggetto di attribuzione se non si è determinato l'evento-morte e l'apertura della sua successione.[27]

Di successione anticipata, in deroga ai principi generali, con il patto di famiglia si parla solo con riferimento ai rapporti d'impresa, mentre per il resto del patrimonio del disponente resta impregiudicata l'ordinaria attesa dell'apertura della successione.[28]

Altra importante innovazione concerne la conformazione dei diritti di riserva, che vengono sottratti al principio della legittima in natura, con mutazione del diritto alla riserva in diritto a un valore, e per i quali si individua nell'apertura della successione il momento della loro quantificazione.

---

[27] Cfr. N. DI MAURO, sub art. 768 quater c.c. in N. DI MAURO, E MINERVINI e V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia 2006, 91 ss.*

[28] Cfr. G. AMADIO, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati, cit.73* e A. ZOPPINI, *L'emersione della categoria della successione anticipata, cit 274 ss..*

Le parti nel patto di famiglia hanno la facoltà di stabilire convenzionalmente il valore dell'azienda o delle partecipazioni sociali e determinare cosi, di riflesso, anche la nascita di un diritto di credito a favore dei legittimari non assegnatari, avente per contenuto la liquidazione di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.; valore da imputarsi, poi, alle loro quote di legittima sulla successione del disponente.[29]

In particolare il valore del bene oggetto del trasferimento, viene fissato al momento del perfezionamento del patto con il consenso di tutti i soggetti partecipanti al patto, determinando la definitiva conversione della legittima di carattere reale (rappresentata dal diritto di agire in riduzione avverso i beni oggetto del patto) in un valore (rappresentato da un diritto di credito e, quindi, di carattere obbligatorio), capace di realizzare in tale modo l'interesse del legittimario.[30]

---

[29] Cfr. M. IEVA, Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria, cit., 1375

[30] Cfr. La determinazione dei diritti dei legittimari si compie, in deroga al principio di cui all'ari. 556 c.c., secondo il valore netto dell'azienda e delle partecipazioni societarie al tempo della conclusione del patto, a nulla rilevando gli incrementi o decrementi intervenuti successivamente, siano essi imputabili a potenzialità intrinseche del bene assegnato o all'apporto dell'assegnatario.

Uno degli effetti maggiormente caratterizzanti il patto di famiglia è dato proprio dalla conversione della quota di legittima in quota di liquidazione, a mezzo della quale i legittimari non assegnatari, a fronte del trasferimento del bene produttivo dal disponente verso l'assegnatario, vengono tacitati delle loro ragioni, potendo vantare verso quest'ultimo solo la liquidazione delle spettanze risultanti dalla stipulazione del contratto.

Per ciò che concerne la materia dei contratti significative appaiono due innovazioni. Da un lato viene in rilievo la possibilità di derogare al principio di relatività proprio delle norme in materia di efficacia del contratto.[31]

Cfr. G. PETRELLI, op. cit., 435; N. DI MAURO, op. cit., 99; G. RECINTO, Il patto di famiglia, cit., 637.

[31] cfr. M. FRANZONI, ll contratto e i terzi, in E. GABRIELLI (a cura di), I contratti in generale, II, in Tratt. contratti Rescigno, Torino, 2006, 2 ed., 1183; ID., Degli effetti dei contratto, I, Efficacia del contratto e recesso unilaterale, in Comm, Schlesinger, Milano, 1998, sub art. 1372, spec. 110, 178; A. FUSARO, Contratto e terzi, in M. COSTANZA (a cura di), Effetti, III, in Tratt. del contratto V Roppo, Milano, 2006, 151; G. VETTORI, Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi, in A. CECCHINI, M. COSTANZA, M. FRANZONI, A. GENTILI, F. ROSSELLI; G. VETTORI (a cura di), Il contratto in generale, XIII, V, in Tratt. di dir. priv. Bessone, Torino, 2002, 73; E GALGANO, Degli effetti del contratto, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, sub art. 1372, 100.

A tal riguardo la disposizione di cui all'art. 768 sexies c.c., rubricata «Rapporti con i terzi», prevede l'ipotesi in cui, all'apertura della successione, vi siano altri legittimari, oltre quelli che hanno partecipato alla stipulazione del patto di famiglia, e stabilisce che tali soggetti possano chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento di una somma di denaro, pari a quella che sarebbe loro spettata ai sensi dell'ari. 768 quater, co. 2°, c.c. aumentata degli interessi legali.[32]

Dal coordinamento di tale norma con la norma di cui al'art.768 quater ult. co c.c. che esclude che quanto ricevuto dai contraenti possa essere oggetto di collazione e riduzione e tenuto conto che quanto disposto con il patto di famiglia non rileva nel calcolo della quota disponibile che si realizza al tempo della morte ex art.556 c.c. si possono trarre alcune conseguenze.

Innanzitutto non si ha revocazione della liberalità per l'eventualità in cui si aggiungano ulteriori legittimati (art. 803 c.c.).

---

[32] Cfr. N. DI MAURO e E. MINERVINI, sub art. 768 sexies c.c., in N. DI MAURO, E. MINERVINI e V VERDICCHIO, Il patto dì famiglia, cit., 139; G. SICCHIERO. sub art. 768 sexies c.c., in S. DELLE MONACHE (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 81; L. CAROTA, sub art. 768 sexies c.c., cit., 453; S. RAMPOLLA, sub art. 768 sexies, in Il patto di famiglia (a cura di G. De Nova), Milano, 2006, 37.

Secondo corollario è che il legittimario sopravvenuto abbia soltanto diritto ad un valore, non producendosi alcun effetto reale com'è tipico invece della riduzione delle disposizioni lesive (art.561 c.c.).

Terza conseguenza è che l'ammontare spettante al legittimario sopravvenuto è predeterminato nella quantità, dovendosi fare riferimento alla quota spettante al legittimario sul compendio patrimoniale oggetto del patto di famiglia.

Infine il valore del compendio è determinato nel tempo in cui l'atto dispositivo si è realizzato.

Presupposto per la produzione di questi effetti è il contratto descritto dal legislatore agli artt. 768 bis e quater c.c.

Pertanto i tratti autonomi e distintivi del trasferimento liberale operato in funzione successoria sono da un lato l'anticipazione dell'effetto devolutivo, perché le sostanze di cui si dispone a titolo liberale con il patto di famiglia non vengono in considerazione alla morte del disponente in quanto esse costituiscono una massa

giuridicamente distinta dal patrimonio devoluto per il tramite della successione ereditaria.

Dall'altro l'effetto devolutivo è stabile in quanto è come se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Infine il valore è definitivamente fissato al momento della conclusione del contratto, come è dimostrato dal fatto che il diritto di credito dei legittimari sopravvenuti è predeterminato nella quantità.

In sintesi la volontà negoziale di coloro che sarebbero in quel momento chiamati quali legittimari tiene luogo della vocazione dettata dalla legge, ed in questo senso, ne surroga convenzionalmente gli effetti, dando luogo ad una delazione a titolo particolare.[33]

Si tratta di una norma di chiusura voluta dal legislatore per garantire e preservare la stabilità del patto di famiglia di fronte a un evento, quale la presenza di nuovi legittimari, in grado di minare l'integrità dell'operazione che aveva determinato il trasferimento dei beni produttivi in capo agli assegnatari. Inoltre, la norma in questione

[33] Cfr. A. ZOPPINI, *Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia)* in studi in Riv. Dir. Civ., 2007, II, 273

rappresenta una deroga al principio di intangibilità della legittima imponendo ai legittimari sopravvenuti la conversione della propria quota di riserva in un diritto di credito e al principio per cui la determinazione dei diritti di legittima si fa in base al valore dei beni al momento dell'apertura della successione.

Essa introduce altresì un'eccezione al principio di relatività degli effetti ex art. 1372 c.c., in quanto sancisce la vincolatività di un contratto nei confronti di soggetti che non vi abbiano preso parte.

Altra novità significativa sul piano sistematico, oggetto della presente ricerca, è la disciplina normativa contenuta all'art.768 septies c.c. che consente di introdurre rilevanti eccezioni in tema di scioglimento negoziale dei contratti a immediata efficacia traslativa..

Tale disposizione normativa (art. 768 septies, co. 1°, n. 2) prevede l'esercizio del diritto di recesso anche quando, come avviene nel patto di famiglia, il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, in deroga a quanto previsto in tema generale di contratto[34].

[34] Cfr. M. MAGGIOLO, sub art. 768 septies c.c., in Patto di famiglia, a cura di S. Delle Monache, in Leggi civ. comm., 2007, 98; A. VENDITTI, sub art. 768 septies c.c., cit., 485 ss.; ID,

Come avremo modo di approfondire nel proseguo del lavoro l'ipotesi prevista dall'art. 768 septies, co. 1°, n. 2, c.c. integra una delle cause ammesse dalla legge di scioglimento del contratto ex art. 1372 c.c., il quale, al co. 1°, stabilisce che: «il contratto può essere sciolto solo per mutuo dissenso o per cause previste dalla legge».

La disposizione in commento, in deroga alla regola generale dell'art. 1373 c.c., sembrerebbe consentire, infatti, ai soggetti che ne sono contrattualmente legittimati, di recedere da un patto di famiglia che ha avuto un principio di esecuzione, oppure, consentire l'esercizio del recesso convenzionale anche dopo che si siano esauriti gli effetti del negozio da risolvere.

Articolo 2 (Art. 768 septies), in G. DE NOVA, E DELFINI, S. RAMPOLLA, A. VENDITTI (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 69; V. VERDICCHIO, sub art. 768 septies c.c., cit., 178 ss.

CAPITOLO II

LO SCIOGLIMENTO E LA MODIFICA DEL PATTO DI FAMIGLIA

2.1 Introduzione —

L'art. 768 *septies c.c.* dispone che: *«il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio».* [35]

[35] Cfr. R. SICLARI, sub art. 768 septies c.c., in Comm. Perlingieri, II, Napoli, 2010, 763; R MONCALVO, sub 768 septies c.c., in Codice Ipertestuale delle successioni e donazioni (a cura di G. Bonilini - M. Confortini), 2a ed., Torino, 2011, 1134; G. OBERTO, sub 768 septies c.c., in Codice delle successioni e donazioni (a cura di M. Sesta), I, 2a ed., Milano, 2011, 1896; G. COLOMBANI, Lo scioglimento del patta di famigliti, in Il patto di famiglia, a cura di U. La Porta, Torino, 2007, 209; M. MAGGIOLO, op. cit, 90; D. NOVELLO, Modifica e scioglimento, in Il patto di famiglia, a cura di G. Palermo, Torino, 2009, 219; A. VENDITTI, sub art. 768 septies c.c., cit., 465 e ss.; ID., Artìcolo 2 (Art. 768 septies), cit., 53; V. VERDICCHIO, op. cit., 170 ss; ID.,

Preliminarmente occorre interrogarsi sulle ragioni che hanno spinto il legislatore a prevedere in modo espresso che il patto di famiglia non possa essere caducato se non con un nuovo intervento volitivo dei contraenti ovvero di uno solo di essi se espressamente destinatario della possibilità di esercitare un diritto di recesso.

Questa statuizione espressa non sembra, infatti, in apparenza aggiungere molto a quella che è già la normale situazione giuridica successiva alla conclusione di un qualsiasi contratto che di per sé è vincolante e irrevocabile sino a diversa volontà delle parti stesse.

Il significato della previsione in commento, va tuttavia messo in correlazione con le peculiari caratteristiche di tendenziale stabilità e definitività che il patto di famiglia riceve nella sua disciplina.

Profili del patto di famiglia, cit., 80 ss;G. AMADIO, Profili funzionali del patto di famiglia, cit., 361; L. BALESTRA, II patto di famiglia a un

anno dalla sua introduzione (Parte seconda), cit., 1059; G. BONILINI, Il patto di famiglia, cit-, 677; M. COSTANZA, II patto di famiglia. Profili generali, cit., 436; S. DELLE MONACHE, Spunti ricostruitivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, cit., 893; F. GAZZONI, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit., 226; E. MOSCATI, Il patto dì famìglia, cit., 364; G. OBERTO, Il patto di famiglia, cit., 130; A. PALAZZO e G. PALAZZOLO, Patto di famìglia, cit., 11; A. PALAZZO, Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, cit., 264; G. PETRELLI, La nuova disciplina del "patto di famiglia", cit., 460; G. RECINTO, Il patto di famiglia, cit.. 642; G. Rizzi, I patti di famiglia, cit., 92; R VITUCCI, Ipotesi sul patto di famiglia, cit., -159; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., 1493; G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 184; P. GALLO, Trattato del contratto, 1, Torino, 100.

A tal proposito la previsione normativa in parola, se da un lato conferma che il nuovo istituto del patto di famiglia si inserisce in definitiva negli *atti inter vivos* e non in quelli a causa di morte, appunto perché a differenza della volontà testamentaria che è sempre revocabile, esso è caratterizzato da quella forza di legge tra le parti, per cui non può essere sciolto che per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge (art.1372 c.c.); dall'altro l'introduzione espressa della possibilità di attribuire in via convenzionale un diritto di recesso unilaterale, la cui mancanza non si sarebbe comunque risolta in un ostacolo insormontabile, assume una rilevanza del tutto particolare nella dinamica del patto di famiglia, laddove una delle esigenze più sentite dal disponente è proprio quella dell'equilibrio del governo delle sopravvenienze, nell'interesse generale al buon funzionamento delle attività economiche.

2.2 Lo scioglimento e la modifica del patto di famiglia a mezzo del «diverso contratto».

Alla luce delle osservazioni che precedono, la norma in esame, lungi dall'essere superflua,[36] rivela un peso specifico diverso da quello che una prima lettura potrebbe far intendere,[37], assumendo una sicura utilità sul piano sistematico a conferma della natura *inter vivos*, anziché *mortis causa* del patto di famiglia[38].

L'articolo in esame attribuisce infatti ai soggetti coinvolti dal patto la facoltà di ripristinare la situazione giuridica precedente, ove qualcosa non dovesse funzionare, ovvero non dovesse svolgersi secondo le rappresentazioni e gli scopi avuti presenti con la stipulazione del patto di famiglia.

Vengono in primo luogo in rilievo quelle stesse esigenze che sono alla base del patto, le quali possono ugualmente provocare una

---

36 Cfr. G. OBERTO, Il patto di famiglia, cit.. 130.

37 Cfr. V.VERDICCHIO, sub art. 768 septies c.c., cit., 171; A. VENDITTI, Articolo 2 (Art. 768 septies}, cit., 54.

38 Cfr. A. VENDITTI, op. ult. cit.

convergenza dei soggetti coinvolti nel ritornare sulla decisione assunta. Si pensi al caso di difficoltà o addirittura fallimento nella gestione dell'impresa da parte dell'assegnatario prescelto ovvero al caso in cui la liquidazione degli altri legittimari sia stata in qualche modo ancorata ad una quota dei risultati dell'impresa oggetto del patto di famiglia.

La necessità di governare le sopravvenienze, garantire e favorire l'unità e funzionalità del complesso produttivo o di gestire e/o prevenire potenziali liti anche nell'ambito della procedure di conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 768-sexies, possono rappresentare esigenze tali da far convergere gli interessi dei partecipanti al patto verso una risistemazione della vicenda successoria mediante una modifica o addirittura lo scioglimento del patto stesso.

In particolare la norma riconosce ai contraenti la facoltà di sciogliere o modificare il patto di famiglia con un nuovo contratto,[39]o mediante recesso.

Nell'ambito della prima ipotesi (nuovo contratto) sarà possibile procedere allo scioglimento dell'intero contratto, il che rappresenta un'ipotesi di mutuo dissenso tipicamente prevista dal legislatore,[40] oppure sarà possibile anche solo modificare il patto di famiglia, nel modo più vario (modificando in tutto o in parte, le assegnazioni fatte ai legittimari, o convenendo la revoca della rinunzia alla liquidazione

---

[39] Cfr. Pur adottando il termine «sciolto» a proposito del patto di famìglia, non si ritiene che il legislatore abbia preso posizione sull'antica questione se il mutuo dissenso sia un autonomo negozio col quale le parti o i loro credi risolvono un precedente contratto, eliminando il vincolo scaturito da quest'ultimo oppure un contrarius actus Cfr. VENDITTI, Articolo 2 (Art. 768 septies), cit., 57.

[40] Cfr. A. LUMINOSO, II mutuo dissenso, Milano, 1980, 163; v. F. ALCARO, Il mutuo dissenso, in Effetti del contratto a cura di F. Alcaro, L. Bandinelli, M. Palazzo, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, 73; M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, I, Efficacia del contratto e recesso unilaterale, in Comm. Schlesinger, Milano, 1998, sub art. 1372, 47 e ss; II), Il mutuo consenso allo scioglimento del contratto, in A. CECCHINI, M. COSTANZA, M. FRANZONI, A. GENTILI, E ROSSELLI e G.VETTORI (a cura di), Il contratto in generale, XIII, V, in Tratt. di dir. priv. Bessone, cit., 19; F. GALGANO, Degli effetti del contratto, cit., 17.

La tesi del contratto autonomo, configura il mutuo dissenso come un contratto dotato di una propria causa distinta da quella dello specifico contratto che intende eliminare, unitaria ma atipica, dal momento che il mutuo dissenso, pur se menzionato dall'art. 1372 c.c., è tuttavia privo di una specifica disciplina legale. La specifica funzione del mutuo dissenso sarebbe quella di eliminare il precedente negozio e i suoi effetti, e in tal senso esso dovrebbe essere tenuto distinto dal c.d. "retro contratto" che è il contratto col quale le parti intendono ripristinare la situazione precedente alla stipulazione del primo negozio (retrovendita o retrodonazione). La differenza consiste nel fatto che in tale secondo caso gli effetti del primo contralto non vengono eliminati ma neutralizzati dalla stipula di un secondo contratto avente effetti uguali e contrari, mentre nel mutuo dissenso non di neutralizzazione ma di vera e propria eliminazione retroattiva si tratterebbe, con conseguente venir meno della giustificazione causale delle prestazioni già effettuate.

da parte di uno dei legittimari o disponendo il trasferimento dell'azienda con modalità diverse rispetto a quelle originariamente previste).

Al negozio modificativo potranno essere ricondotte variazioni dei contenuti soggettivi, nel senso del coinvolgimento di un numero maggiore di legittimari a rafforzare la stabilità del patto; come anche variazione dei contenuti oggettivi, destinati a modificare l'assetto d'interessi realizzato originariamente con il patto per effetto del realizzarsi di nuove condizioni.

Con riferimento ai possibili contenuti soggettivi, si pensi all'esigenza di ottenere il consenso al patto (con conseguente liquidazione) di soggetti che abbiano acquisito la veste di potenziale legittimario dopo la stipula del patto di famiglia, evitando di attendere che questi procedano, al momento della morte del disponente, nei loro confronti ex art. 768 sexies;

Quanto ai contenuti soggettivi, può venire in rilievo l'esigenza di trasferire alcune delle componenti aziendali ovvero un ramo di azienda non trasferiti in prima battuta o, ancora, il diritto che

sull'azienda si era riservato il cedente qualora, in prima battuta, non fosse stata trasferita la piena proprietà del complesso aziendale.

Con il negozio modificativo potrà realizzarsi una mutazione degli effetti già prodotti, o una variazione delle modalità originariamente pattuite.

Le assegnazioni precedentemente stabilite a favore dei legittimari non assegnatari potranno essere modificate in tutto o in parte così come potranno essere stabilite modalità diverse rispetto a quelle originarie per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali.

I legittimari non assegnatari, sopravvenuti al patto potranno rinunziare alla liquidazione e analoga possibilità potrà essere esercitare dai non assegnatari partecipanti, in ipotesi di liquidazione differita.

In tal modo il legislatore ha attribuito ai soggetti coinvolti la facoltà di ripristinare, attraverso un successivo mutuo dissenso o un successivo atto di recesso, la situazione giuridica preesistente e la

facoltà di modificare, mediante un successivo contratto il regolamento di interessi contenuto nel patto di famiglia.

La previsione di tali facoltà è stata oggetto di una serie di critiche in dottrina.

A livello sistematico ha suscitato qualche perplessità la possibilità di ammettere rispetto a un contratto che abbia già realizzato i propri effetti sia la previsione di un meccanismo di risoluzione consensuale, quale sembrerebbe essere quello previsto al n. 1), sia la facoltà di un recesso convenzionale, esercitabile - a norma dell'art. 1373 - fintantoché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.[41]

Secondo un'opzione interpretativa restrittiva, la previsione legislativa del mutuo dissenso o del recesso per governare le sopravvenienze,[42][43], colliderebbe con l'immediata efficacia traslativa

---

41 Cfr., G. RECINTO, Il patto di famiglia, cit., 642 ss.

42 Cfr. F GAMBINO, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004; F. MACARIO, Revisione e rinegoziazione del contratto, in Enc. Dir. Annali, II, II, 2, Milano. 2008, 1026; ID., Le sopravvenienze, V, in Tratt, del contratto a cura di V. Roppo, cit., 493; ID, Adeguamento e rinegoziazione, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, II, in Tratt. contratti Rescigno, Torino. 2006, 2a ed., 1851; F. MACARIO, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegozìazione, in Riv. dir. civ., 2002, 1, 63; ID., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; R. TOMMASINI, Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2003; M. BARCELLONA, Appunti a proposito dì obbligo di rinegoziazione

dell'operazione in esame,[44] e pertanto il ricorso ai predetti istituti sarebbe ammesso soltanto nei limiti in cui le parti programmino un differimento degli effetti scaturenti dal patto di famiglia.

Una lettura della norma più aderente al dato testuale, tuttavia consente di individuare nella regola in commento due speciali fattispecie tipiche rispettivamente di mutuo dissenso[45] e di recesso convenzionale,[46], destinate ad operare rispetto a un contratto a efficacia traslativa immediata.

L'art. 768 septies, 1° co., n. 1, c.c. dispone che tanto il contratto modificativo quanto il mutuo dissenso del precedente patto di

---

e gestione delle sopravvenienze, in Eur. dir. priv., 2003, 474; M. AMBROSOLI, La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002, 324; G. SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contr. impr., 2002, 774 ss.; V.M. CESÀRO, Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale, Napoli, 2000; PG. MARASCO, La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto, in Contr. impr., 2005, 539; E. AL MUREDEN, Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti, Padova, 2004.

43 Cfr. A. VENDITTI, sub art. 768 septies c.c., cit., 467; ID, Articolo 2 (Art. 768 septies), cit., 55.

44 Cfr. VERDICCHIO, sub art. 768 septies c.c., cit., 171.

45 Cfr. M.C. LUPETTI, Patto di famiglia. Note a prima lettura, cit., 3; A. MERLO, II patto di famiglia, cit.; P MANES, Prime considerazioni sul patto di famiglia, in Contr. impr., 2006, 564.

46 V. VERDICCHIO, sub art. 768 septies c.c., cit., 173.

famiglia debbano avere “le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti” di quest’ultimo.

In dottrina è controverso se il mutuo dissenso del patto di famiglia vada configurato come un nuovo negozio di segno inverso rispetto al precedente, che preveda il ritrasferimento degli stessi beni produttivi dall’assegnatario, (ora disponente) all'originario disponente, che a sua volta diventerebbe assegnatario, oppure più semplicemente come un negozio a effetti eliminativi di un contratto già produttivo dì effetti reali.[47]

Come è stato notato dai primi commenti, la norma, pur adottando l’espressione “sciolto”, non sembra prendere posizione in materia determinante sulla questione ancora aperta sulla natura e sugli effetti del contratto di mutuo dissenso, in particolare dei contratti con effetti reali. E cioè se esso rappresenti un *contrarius actus* ovvero un

[47] Per la tesi del negozio da effetti eliminativi G. OBERTO, Il patto di famiglia, cit., 130; V. VERDICCHIO, op. ult. cit.; ID, Profili del patto di famiglia, cit., 83; per A. VENDITTI, sub art. 768 septies c.c., cit., 471; ID., Articolo 2 (Art. 768 septies), cit., 58 e 60. si tratta di un negozio volto a ripristinare la situazione antecedente alla conclusione del patto di famiglia, «un contratto "diverso" dal patto di famiglia, cioè un negozio, non volto a regolare il trapasso generazionale di un bene produttivo, secondo le innovative e particolari regole di diritto ereditario, bensì teso a riportare la medesima vicenda successoria alla ordinaria disciplina applicabile per tutti i beni ereditari».

mutamento puramente eliminativo, in forza del quale il soggetto torna *dominus* in base al proprio originario titolo di provenienza.

A favore dell'opzione ermeneutica che qualifica il diverso contratto» di scioglimento (o anche di modifica) del patto di famiglia, previsto dall'art. 768 septies c.c., come un vero e proprio negozio solutorio, volto al ripristino dello *status quo ante*,[48] sembrerebbe deporre, oltre che la lettera della legge che parla esplicitamente di scioglimento, la considerazione che non pare possibile concepire il mutuo dissenso di patto di famiglia in termini di contro-negozio.

Tralasciando per il momento l'analisi dell'inciso per cui tale diverso contratto deve comunque avere le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti, occorre appunto rilevare che il cosiddetto mutuo dissenso è qualificato come contratto "diverso" dal patto di famiglia, e pertanto negozio non volto a regolare il trapasso generazionale di un bene produttivo , secondo le innovative e particolari regole di diritto ereditario del patto di famiglia, bensì teso

[48] Cfr. G. RIZZI, l patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda in Notariato 2006, 430

a riportare la medesima vicenda successoria alla ordinaria disciplina applicabile per tutti i beni ereditari.

A tal riguardo qualora l'accordo di mutuo dissenso di un patto di famiglia dovesse fare i conti con i principi della successione necessaria, con riguardo questa volta al soggetto già beneficiario del patto, il cui patrimonio viene privato di un bene a titolo non oneroso, non sarebbe raggiuto il risultato di ritornare alla situazione antecedente al patto di famiglia.

2.3 Requisiti per l'efficacia del negozio di scioglimento o di modificazione del patto di famiglia

L'art. 768 septies c.c. individua alcuni requisiti per l'efficacia del negozio di scioglimento o di modificazione del patto di famiglia.[49].

[49] Cfr. | G. PETRELLI,Lai nuova disciplina del "patto di famiglia", cit., 461; G. COLOMBANI, Lo scioglimento del pano di famiglia, cit., 218; M. MAGGIOLO, sub art. 768 septies c.c., in Patto di famiglia, cit., 97; D. NOVELLO, Modifica e scioglimento, in Il patto di famiglia, a cura di G. Palermo, cit., 224; F. PENE VIDARI, Scioglimento, recesso e patologia del patto di famiglia, in Patti di famiglia per l'impresa, cit., 260; R. SICLARI, sub ari. 768 septies c.c., in Comm. Perlingieri, cit., 764; A. VENDITTI, sub art. 768, cit., 475 ss.; ID., Articolo 2 (Art. 768 septies, cit., 61; V. VERDICCHIO, sub art. 768 septies c.c., cit., 174; lD. Profili del patto di famiglia, cit., 89.

Vi è ampia convergenza tra i commentatori nel ritenere che con l'espressione "medesime caratteristiche" ci si intenda riferire non soltanto al requisito formale[50], (sia il contratto modificativo sia il mutuo dissenso dovranno dunque rivestire la stessa forma del negozio principale, ossia quella dell'atto pubblico) ma che nelle caratteristiche menzionate dall'art.768-septies vadano ricomprese anche "quelle sostanziali (tra cui il profilo causale e la disciplina della capacità e della rappresentanza[51].

Un'ampia convergenza tra i commentatori si può riscontrare anche in ordine all'identificazione dei "medesimi presupposti" cui fa riferimento la norma in commento, i quali coinciderebbero con quelli delineati dall'art.768 bis c.c. attraverso la formula "compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie".

L'art. 768 septies statuisce inoltre che al contratto modificativo o estintivo debbano partecipare le medesime persone che hanno

---

50 Cfr.G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia in* Riv. Not. 2006, 461

51 Con o senza la necessaria presenza dei testimoni, a seconda della tesi che si intenda accogliere con riferimento alla forma del patto di famiglia cfr. G. PETRELLI, *op. ult. cit.*

concluso il patto di famiglia, per tali dovendosi intendere anche quelle che, pur non avendo preso parte all'originario patto di famiglia, abbiano comunque partecipato al "successivo contratto" di cui parla il comma 3 dell'art.768-quater c.c.[52]

Problemi sorgono allorquando, dopo la stipula del patto di famiglia o del successivo contratto, taluno dei partecipanti sia deceduto.

Condivisibile al riguardo appare l'opinione che, in caso di sopravvenuta morte dell'assegnatario, ritiene che ad un eventuale atto di scioglimento o di modifica del patto di famiglia debbano intervenire, in sua sostituzione, gli eredi, subentrando essi, secondo le regole generali, nella medesima posizione del *de cuius*.[53]

Qualora a morire fosse stato invece il disponente, può condividersi l'opinione che sostiene che, in tal caso, aprendosi la sua successione e venendo, dunque, meno ogni limite all'autonomia privata in ordine alla disponibilità della legittima, non vi sarebbe più alcuna ragione per parlare di modifica o scioglimento del patto di famiglia.

---

52 G. PETRELLI, op cit; A. VENDITTI op cit, p.62

53 A. VENDITTI, op. cit.66

Problematica è invece la posizione del soggetto che, pur avendo preso parte alla stipula del patto di famiglia abbia successivamente perduto la qualità di legittimario. Si pensi per esempio allo scioglimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio, del vincolo matrimoniale, ovvero ad un eventuale giudicato di disconoscimento della paternità, che farebbe perdere lo status di figlio legittimo.

Si discute in tali casi della necessità che tale soggetto partecipi o meno al negozio di modifica o di mutuo dissenso del patto di famiglia.

Ove ci si fermasse ad un'interpretazione strettamente letterale dell'articolo in commento, il quale richiede la partecipazione delle "medesime persone" che hanno concluso il patto di famiglia, la risposta dovrebbe essere affermativa.

Tuttavia sembra ragionevole ritenere che la partecipazione dei soggetti che hanno stipulato il patto di famiglia sia sempre necessaria solo qualora siano ancora coinvolti loro interessi attuali, divenendo superflua negli altri casi.

Altra problematica attiene all'eventuale necessità del consenso dei legittimari sopravvenuti (si pensi al nuovo coniuge del disponente e/o ad un nuovo figlio) per la modifica o la risoluzione del patto di famiglia.

Vi è chi ha sostenuto che la partecipazione di tali soggetti non sarebbe necessaria nell'ipotesi di mutuo dissenso, mentre lo sarebbe nel caso di contratto modificativo[54].

Tale distinzione tuttavia non appare convincente dal momento che se si richiede il consenso del legittimario sopravvenuto per la modifica del patto di famiglia, non si vede come se ne possa prescindere nell'ipotesi del mutuo dissenso che costituisce la massima forma di modifica possibile.

Sembra perciò preferibile una soluzione unitaria che non operi distinguo tra le due ipotesi e ritenga in ogni caso non necessaria la partecipazione dei legittimari sopravvenuti.

---

[54] CfrG. PETRELLI, *op. ult. citp.462* .

In tal senso due argomenti, da un lato la lettera dell'articolo in commento, che si limita a richiedere il consenso soltanto delle "medesime persone" che hanno partecipato al patto di famiglia, e non anche di altri soggetti, e dall'altro la previsione del comma 1 dell'art. 768-sexies c.c.. la quale, rendendo attuali i diritti dei legittimari sopravvenuti solo a partire dal momento dell'apertura della successione, parrebbe escludere la rilevanza dei loro interessi nella fase precedente, ciò che appunto consente di sostenere la superfluità del loro consenso ai fini della modifica o della risoluzione del patto di famiglia.

Si è infine posta la questione se il contratto modificativo o estintivo del patto di famiglia sia a sua volta sottoposto all'azione di riduzione ed all'applicazione delle regole sulla collazione, considerato che nell'art.768-septies c.c. manca un espresso richiamo all'ultimo comma dell'art. 768-quater c.c.[55].

Sembra preferibile la soluzione negativa sia per quanto riguarda il contratto modificativo, considerato che tale negozio è diretto a

[55] Il problema è stato posto da A. VENDITTI, op. cit. p.58 ss. che lo risolve in senso negativo.

dettare soltanto il nuovo contenuto del patto di famiglia, sia per quanto riguarda il mutuo dissenso, se si considera che pure la risoluzione consensuale risponde, in fondo, allo stesso scopo sotteso alla stipula del patto di famiglia e cioè quello di garantire una più efficace riallocazione del governo delle imprese.

CAPITOLO III

IL RECESSO

3.1 Lo scioglimento e la modifica del patto di famiglia a mezzo dì recesso convenzionale —

Ai sensi dell'ari. 768 septies, 1° co., n. 2, c.c. il patto di famiglia può essere sciolto o modificato non solo a mezzo di un successivo contratto intervenuto tra le stesse parti che abbiano partecipato al primo, ma anche in via unilaterale, mediante esercizio del diritto di recesso, purché tale possibilità sia espressamente pattuita nel contratto stesso[56].

La norma evoca chiaramente un recesso di fonte convenzionale e non già legale, come tale inquadrabile nella figura generale di cui all'ari.

---

[56] Cfr. G. COLOMBANI, Lo scioglimento del putto di famiglia, in Il patto di famiglia a cura di U. La
Porta, cit., 220; D. NOVELLO, Modifica e scioglimento, in Il patto di famiglia a cura di G. Palermo, cit., 236; M. MAGGIOLO, sub art. 768 septies c.c., cil., 98; A. VENDITTI, op. cit., 485 e ss.; V. VERDICCHIO, op. cit., 178 ss; G. PETRELLI, La nuova disciplina del "patto di famiglia", cit., 462; G. BONILINI, Il patto di famiglia, cit., 679.
.

1373 c.c.[57] la cui facoltà deve essere espressamente prevista nel patto di famiglia[58] o introdotta successivamente in sede di modifica.[59]

L'ipotesi prevista dall'art. 768 septies, 1° co., n. 2, c.c. integra infatti una delle cause ammesse dalla legge di scioglimento del contratto ex art. 1372 c.c., il quale, al 1° co., stabilisce che: «il contratto può essere sciolto solo per mutuo dissenso o per cause previste dalla legge».

Da una prima lettura della disposizione in commento non sembrerebbero esserci limiti alla facoltà di recedere, potendosi ritenere configurabile tanto il recesso *ad nutum* quanto la possibilità

---

[57] Va comunque ricordata quella ricostruzione isolata per la quale, a prescindere dalla previsione contrattuale, necessaria per il recesso *ad nutum*, sarebbe sempre consentito al disponente recedere in caso di giusta causa coincidente con le fattispecie che integrino cause di infegnita o di revoca per ingratitudine cfr. P. MANES Prime considerazioni sul patto di famiglia, cit. 565

[58] Cfr. G.PETRELLI, La nuova cit. 462; VENDITTI, Articolo 2 cit., 69; COLOMBANI, Lo scioglimento cit. 220

[59] Cfr. G. COLOMBANI, Lo scioglimento cit. 222 per il quale tuttavia il recesso può essere inserito posteriormente purchè il contratto non abbia avuto compiuta esecuzione in ogni sua parte.

di esercizio dello stesso da parte di tutti i partecipanti al patto di famiglia[60].

Quanto appena osservato ha indotto la maggior parte dei commentatori a criticare la scelta del legislatore di lasciare margini tanto ampi alla possibilità di sciogliere unilateralmente il patto di famiglia rimettendo la determinazione dei presupposti soggettivi (soggetti a cui attribuire la facoltà di recesso) e dei presupposti oggettivi (possibilità il recesso *ad nutum* o per giusta causa) integralmente alla volontà delle parti attraverso la stipula del patto.

E' stato sottolineato, infatti, che una disciplina dello scioglimento unilaterale del patto di famiglia così ampia e discrezionale rischia di entrare in contraddizione con il dichiarato obiettivo della legge, che è quello di garantire la stabilità e la continuità dell'attività d'impresa attraverso il trasferimento dei beni produttivi.

Va infatti considerato che il recesso del disponente, comportando il necessario scioglimento del contratto ed il venir meno dell'attribuzione effettuata all'assegnatario, priverebbe di causa

[60] Cfr.F. GAZZONI, op. cit. p.226

anche la liquidazione ricevuta dai legittimari non assegnatari e la stessa cosa deve dirsi per quanto riguarda il recesso dell'assegnatario con la conseguenza che, in entrambi i casi, vi sarebbe un complesso gioco di restituzioni.

Nell'ipotesi, invece, in cui il diritto di recesso spetti ad uno o più legittimari non assegnatari si è sostenuto che il recesso del legittimario o dei legittimari non comporterebbe lo scioglimento del contratto (neanche ove a recedere fossero tutti i legittimari non assegnatari), ma semplicemente l'obbligo di restituzione della somma eventualmente ricevuta, con i relativi interessi, ovvero, qualora vi sia stata liquidazione con beni in natura, l'obbligo di retrocedere questi ultimi.

In assenza di una puntuale indicazione da parte del legislatore, secondo gran parte della dottrina che si è espressa al riguardo, sarebbe opportuno stabilire, nel corpo del patto di famiglia, il termine entro cui il detto diritto possa essere esercitato, salvo, in ogni caso, il limite ultimo della morte del disponente.

Consentendo al disponente di sottrarre al discendente l'azienda attribuitagli col patto di famiglia, a distanza di dieci (o più) anni dalla sua stipula, si infliggerebbe un vulnus al fondamentale diritto di autodeterminarsi.

Del resto già in punto di teoria generale del contratto, si sostiene che la fissazione di un termine, entro il quale poter esercitare il recesso, trovi la sua giustificazione nella necessità di non veder protratta *sine die* una situazione di incertezza circa la definitiva titolarità di un bene,[61] in quanto un recesso esercitabile in perpetuo renderebbe il vincolo contrattuale frutto dell'arbitrio di una parte.

Secondo tale modo di vedere sarebbe inammissibile l'esercizio *sine die* del recesso: attribuire un potere di scioglimento del contratto a uno dei contraenti (per esempio al disponente) dopo tanti anni dalla formazione del patto di famiglia sarebbe in contrasto con l'evoluzione avvenuta in sede di interpretazione dell'ari. 1373 c.c., ove si sostiene che il recesso debba essere necessariamente esercitato

[61] Cfr. V. VERDICCHIO, op.cit., p.183

entro un dato termine perché un recesso esercitatile in perpetuo subordinerebbe il vincolo contrattuale all'arbitrio di una parte.

La dottrina che opina per la necessità di un termine, si interroga poi sulle coordinate normative cui ricondurre la quantificazione di tale termine: nel silenzio della legge, si propone di applicare il termine dall'art, 768 quinquies, 2° co., c.c. ovvero estendere i termini previsti dall'art. 1501 c.c. per il diritto di riscatto.[62].

Più in particolare c'è chi ritiene che il recesso debba essere esercitato entro un anno dalla stipula del patto di famiglia, argomentando in tal senso dalla previsione del comma 2 dell'art.768-quinques , la quale lascerebbe intendere che il legislatore abbia inteso circoscrivere entro questo limite massimo l'incertezza relativa alla stabilità di tale negozio.

In alternativa altri chiamano in soccorso la teoria che qualifica il potere di recedere dai contratti che abbiano già prodotto effetti reali, come diritto di riscatto, conseguentemente ritenendo applicabili i termini previsti dall'art.1501 c.c. Secondo questa linea interpretativa

[62] Cfr.V. VERDICCHIO, op.cit. p.183

il recesso potrebbe essere esercitato entro il termine di due anni, se il patto di famiglia aveva ad oggetto partecipazioni societarie o aziende non comprendenti beni immobili e si potrebbe pensare di estendere tale termine fino a cinque anni, qualora l'azienda ceduta comprendesse anche diritti reali immobiliari.

In ogni caso anche per coloro i quali ammettono la possibilità di un recesso senza previsione di un termine finale per il relativo esercizio, la morte del disponente segna, con ogni probabilità il termine ultimo entro il quale il recesso può essere esercitato.

Il patto di famiglia, al di la della condivisibile e suggestiva teoria della successione anticipata, è strettamente legato alla successione del disponente, mentre non è configurabile in alcun modo un patto che possa essere modificato o sciolto dopo la morte del disponente: è possibile che l'assetto degli interessi regolati con il patto di famiglia venga mutato per volontà degli interessati, ma si tratterà di un normale contratto se del caso transattivo-divisionale.

La disposizione in commento, in deroga alla regola generale dell'alt. 1373 c.c., sembrerebbe inoltre consentire, ai soggetti che ne sono

contrattualmente legittimati, di recedere da un patto di famiglia che ha avuto un principio di esecuzione, oppure, permettere l'esercizio del recesso convenzionale anche dopo che si siano esauriti gli effetti del negozio da risolvere, con ciò superando le obiezioni mosse da una parte della dottrina in relazione alla possibilità per le parti di derogare al limite del principio d'esecuzione, prevedendo espressamente un potere di recesso esercitabile anche dopo che il contratto abbia prodotto i propri effetti reali.[63]

Quanto osservato, in ordine alla possibilità di porre nel nulla il vincolo contrattuale che abbia avuto un principio di esecuzione consentendo un recesso unilaterale dal patto di famiglia, convenzionalmente stabilito, ha indotto la maggior parte dei commentatori a stigmatizzare la scelta normativa di consentire in termini così liberi la possibilità di liberarsi unilateralmente dal contratto, in contraddizione con lo spirito della legge che è quello di rendere l'operazione stabile e definitiva.

---

[63] Cfr.F.VOLPE, Il recesso nel patto di famiglia, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, p.587

Tuttavia, in presenza di un dato normativo che non pone limiti, importante sarà nel valutare gli spazi di autonomia riconosciuti dal legislatore, riportarsi alla *ratio* di tale disciplina normativa.

A tal proposito mentre da un lato forti sono i richiami ad un'esigenza di stabilità degli assetti patrimoniali disposti, in *pendant* con la richiamata "disattivazione" dei meccanismi legali di riduzione/collazione, di cui si mira ad arginare la portata destabilizzante, dall'altro non può essere sottovalutata l'opportunità di dare adeguata importanza all'esigenza di governare quanto più possibile le eventuali sopravvenienze, nel preminente interesse della valorizzazione dell'attività di impresa, che permea l'intera disciplina.

In tale ultima prospettiva può assumere peculiare rilevanza il riconoscere ad una delle parti del patto di famiglia, e specialmente all'ascendente disponente, un potere unilaterale di operare variazioni o adeguamenti al relativo regolamento, e al limite di farlo anche cessare, e ciò non tanto per assecondare l'arbitrio del *dominus* che desideri riservarsi una qualche forma di influenza anche dopo aver concluso il patto, ma piuttosto riconoscendo allo stesso, per le sue

capacità ed esperienza, la funzione di giudice dell'andamento dell'attività economica dell'impresa da lui sviluppata e quindi del programma delineato con il patto di famiglia.

Se nella configurazione del nuovo istituto del patto di famiglia può parlarsi di un vento di "negozialità", tale deve intendersi mosso dall'interesse superiore dell'impresa e del mercato, riscoprendo e valorizzando il ruolo del *pater* come sommo giudice sul tema.[64]

Nella misura in cui a quest'ultima istanza si riconosce un ruolo significativo nel favorire la conservazione dei valori dell'impresa nel momento delle sue vicende del trapasso generazionale, è evidente che ogni mezzo che permetta il raggiungimento di tale scopo vada valorizzato e ritenuto meritevole di attenzione e soprattutto compatibile con l'indirizzo primario della stabilità del programma iniziale.

In questa prospettiva si può inserire e giustificare l'espressa previsione del recesso convenzionale e con essa il riconoscimento

[64] Cfr. P.MATERA, Il patto di famiglia, cit. p.559

alle parti della possibilità di prevedere convenzionalmente le ipotesi di estinzione e/o la modifica del regolamento negoziale.

A tal riguardo il disponente, il quale ha consentito con il trasferimento dei beni produttivi il passaggio generazionale dell'impresa, potrebbe, di fronte al rischio di una paralisi dell'attività da parte degli assegnatari o in caso di gestione poco oculata o marcatamente non produttiva da parte di quest'ultimi, lasciarsi aperta la strada di un *recesso ad nutum,* senza dover dare alcuna giustificazione dello scioglimento unilaterale del rapporto.

D'altra parte lo stesso risultato da parte del disponente potrebbe essere raggiunto attraverso la previsione di una condizione di reversibilità dei beni trasferiti (collegata, per esempio, all'eventualità di *mala gestio* a opera dell'assegnatario), che non si pone in contrasto, ma è in linea con la possibilità di pattuire un recesso convenzionale dal contratto (art. 768 septies, n. 2, c.c.).

L'art. 768 septies considera il recesso non solo nella sua normale configurazione di potere di sciogliersi dal vincolo contrattuale ma

anche in quella di attribuzione di un diritto di opzione ad adottare modifiche unilaterali allo statuto dell'accordo iniziale.

Tale duplice significato si desume sia dalla lettura della norma in esame che nel suo periodo iniziale (riferito anche al n.2) si riferisce sia allo scioglimento che alla modifica, sia comunque dalla circostanza che nel più sta il meno e che ammesso un recesso totale deve ritenersi ammissibile anche un recesso parziale come tale modificativo dell'accordo.[65]

Alla luce della disposizione sopra richiamata il recesso nel patto di famiglia potrebbe assumere sia una funzione eliminativa a servizio del ripensamento di alcuno dei soggetti partecipanti che non intendono più portare avanti il progetto posto in essere sia una funzione modificativa per adeguarlo ad esigenze sopravvenute.

Il riconoscimento di tale *ius variandi* al disponente potrebbe consentire a quest'ultimo di continuare, in misura più o meno ampia, a seconda del tenore della riserva ad influenzare l'andamento dell'attività economica che egli aveva creato e sviluppato, favorendo

[65] Cfr. A. VENDITTI op. cit. p.71

il mantenimento dell'unità e contribuendo a migliorare il funzionamento del complesso produttivo.

Rispetto al recesso eliminativo, che pone non poche problematiche inerenti le conseguenze in termini di restituzioni, rimborsi e indennizzi derivanti dal recesso con le connesse questione di valutazione (per le quali in ogni caso sarebbe opportuna una minuziosa regolamentazione contrattuale), gli spazi negoziali aperti a tale *ius variandi,* mettono in risalto le utilità di variazioni attinenti, non agli effetti attributivi, bensì a quelli relativi al governo dell'impresa o all'amministrazione della partecipazione sociale in relazione alle sopravvenienze dovute all'andamento dell'attività economica medesima.

3.2 Il recesso modificativo. Presupposti di esercizio dello *ius variandi*

Con il recesso c.d. modificativo, viene attribuito al soggetto, in favore del quale esso è previsto, una sorta di diritto di opzione ad adottare modifiche unilaterali all'accordo iniziale.

Il contenuto concreto di tale riserva di modifica unilaterale dell'accordo raggiunto può essere il più vario a seconda dei diversi interessi da perseguire.

Con il recesso modificativo si potrà realizzare una modificazione, in tutto o in parte, delle assegnazioni precedentemente stabilite a favore dei legittimari non assegnatari; una rinunzia alla liquidazione, da parte di uno dei legittimari non assegnatari, sopravvenuti al patto ovvero a esso partecipanti, qualora la liquidazione fosse differita; il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali con modalità diverse rispetto a quelle originarie.

È prevedibile che le parti contraenti del patto attribuiscano questo potere modificativo del contenuto contrattuale a determinati soggetti

investiti di questa facoltà in un momento successivo alla formazione del vincolo.

II recesso modificativo può riguardare tutti gli aspetti del patto da quello centrale del trasferimento dei beni produttivi sino a ricomprendere la liquidazione a favore dei legittimari.

Si distingue dagli altri strumenti per la capacità di attribuire un potere modificativo a un solo soggetto rispetto al momento iniziale di formazione del vincolo in cui si realizza il totale coinvolgimento di tutti i contraenti del patto, nel processo di determinazione delle scelte, in ossequio a quanto stabilito nell'art. 768 quater, 1° co., c.c.

In questa ipotesi il patto di famiglia dovrà comunque individuare con sufficiente precisione il possibile contenuto delle successive modifiche, si che l'opzionario debba limitarsi a esercitare il suo *ìus variandi* con riguardo a condizioni già predeterminate in quanto se fosse possibile stipulare un patto di famiglia senza individuare preventivamente gli spazi e i limiti entro i quali esercitare il potere modificativo, sarebbe agevole realizzare patti di famiglia in cui alcuni soggetti (presumibilmente l'imprenditore-disponente),

potrebbero realizzare operazioni di trasferimento di beni produttivi in totale discrezione, rinviando a un momento successivo la determinazione dei punti essenziali dell'operazione (quali per esempio i1 valore del bene da trasferire con il patto, la liquidazione delle quote da assegnare ai legittimari), piuttosto che condividere il piano delle scelte con gli altri contraenti del patto.

Lo strumento del recesso modificativo impone dunque un controllo preventivo attraverso l'indicazione di condizioni già predeterminate al momento della stipula a garanzia di quelle situazioni da tutelare quale può essere il meccanismo che presiede alla tacitazione delle ragioni dei legittimari.

In caso contrario il contratto di presterebbe ad abusi non compatibili con il nostro sistema dei contratti, capaci di determinare, attraverso la via del recesso modificativo di fonte convenzionale, la via più breve per una realizzazione unilaterale, e non condivisa, delle scelte contrattuali alla base del patto di famiglia.

La soggezione del legittimario beneficiario dell'attribuzione al potere di modifica unilaterale del suo dante causa, deve infatti trovare

giustificazione nella condivisione del comune obiettivo alla migliore gestione del bene trasferito, che trova manifestazione nella formale accettazione del contratto di famiglia, nelle cui previsioni negoziali trovano composizione da un lato l'interesse del legittimario prescelto a partecipare attivamente e da subito alla conduzione dell'impresa, dall'altro la salvaguardia della riserva dell'ascendente a conservare un potere di verifica, supervisione per il maggior raggiungimento degli scopi del patto di famiglia.

.

3.3 Le modalità di esercizio del diritto di recesso

Il recesso si esercita, come recita la stessa disposizione appena citata, a mezzo di una dichiarazione diretta «agli altri contraenti», ossia a tutti i contraenti del patto, compresi coloro che sono parti dell'eventuale contratto successivo previsto dall'art. 768 quater, 3° co., c.c.

La ragione di questa scelta normativa risiede nell'esigenza di coinvolgere, cosi come è avvenuto nel momento stipulativo, anche

nella fase dello scioglimento tutti i soggetti coinvolti nella stipulazione del patto, compresi quelli che abbiano aderito con contratto successivo ex art. 768 quater, 3 comma.

La dichiarazione recettizia, da indirizzare a tutti i contraenti del patto, rappresenta una condizione di efficacia dei recesso, in mancanza della quale il patto continuerà a produrre i suoi effetti verso le parti e verso i terzi.

La puntualizzazione da parte del legislatore nell'articolo in commento di questa modalità di esercizio del diritto di recesso si spiega proprio nell'ottica del massimo grado di coinvolgimento di tutti i partecipanti del patto anche nella fase dello scioglimento dell'operazione.

In caso contrario, cioè ipotizzando un recesso esercitato a mezzo di una dichiarazione diretta solo ad alcuni contraenti, discriminandone altri, si porrebbe il problema di dover legittimare l'operatività di un recesso efficace verso alcuni soggetti, rispetto ai quali il patto di famiglia sarebbe sciolto, con conseguenze sul piano degli obblighi

restitutori, e inefficace verso altri soggetti, rispetto ai quali il patto continuerebbe a produrre i suoi effetti.

Ma si tratta di una soluzione priva di fondamento anche perché non in linea non solo con il testo di legge ma anche con la ragione giustificatrice che caratterizza il profilo causale del patto di famiglia, cioè quello della necessaria partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel patto.

Sarà quindi cura del soggetto che esercita il diritto di recesso dover accuratamente verificare che siano stati coinvolti tutti i contraenti del patto, compresi quelli che hanno aderito successivamente, e abbiano avuto cognizione dello scioglimento unilaterale del rapporto, cosi come convenzionalmente stabilito.

La dichiarazione di recesso deve essere certificata da un notaio, secondo quanto dispone l'art. 768 septies, 2" co., n. 2, c.c.

L'espressione usata dal legislatore è alquanto approssimativa, poiché il notaio riceve o autentica un atto, compiendo in entrambi i casi un'attività di certificazione.

A tal proposito si è posta la questione se possa trattarsi di semplice dichiarazione «autenticata » o di vero e proprio «certificato», nel qual caso la dichiarazione di recesso deve essere ricevuta dal notaio o presso di lui depositata ex art. 67 1. not.[66].

Se la lettera della legge sembrerebbe condurre verso una fungibilità tra atto pubblico e scrittura privata autenticata, tale conclusione stride tuttavia con la previsione dell'atto pubblico come forma *ad substantiam* prevista per la conclusione del contratto dall'art.768 ter c.c.

Secondo l'interpretazione prevalente[67], si tratterebbe di espressione atecnica, probabilmente mutuata dal § 2296 del BGB relativo al recesso dal contratto successorio, da intendersi, in via interpretativa, come equivalente alla forma dell'atto pubblico[68] anche in virtù del principio di simmetria in forza del quale tutti gli atti accessori all'atto principale seguono la medesima forma dell'atto principale, tanto più

---

66 Cfr. M.C. LUPETTI, Patto di famiglia. Note a prima lettura, cit.3

67 Cfr. G.PETRELLI, La nuova disciplina del patto di famiglia, cit., p.464, V.VERDICCHIO, Aer.768 septies cit., 184; A.VENDITTI, Articolo 2 cit. 80; G.RIZZI, Il patto cit., 469.

68 Cfr. G.PETRELLI, La nuova disciplina del patto di famiglia, cit., p.464.

se si rifletta sulla considerazione per la quale , analogamente al mutuo dissenso, il recesso comporta lo scioglimento totale, o anche solo parziale del vincolo contrattuale.[69]

3.4 Profili soggettivi

Con riferimento al profilo dei soggetti eventualmente legittimati a recedere, il rinvio alla fonte negoziale sembrerebbe fare pensare che la materia sia completamente rimessa alla autonomia negoziale delle parti.

In mancanza di indicazione contraria del legislatore, il recesso può essere convenzionalmente stipulato in favore di tutti i partecipanti al patto, ma le conseguenze che ne scaturiscono non possono essere considerate sullo stesso piano, perché sono diverse in relazione alla posizione giuridica del soggetto recedente.

---

[69] Cfr. G.PETRELLI, La nuova disciplina del patto di famiglia, cit., p.464.

In particolare, si potrà convenire che il recesso possa essere esercitato dal disponente, ossia dall'imprenditore (o cedente le partecipazioni sociali) ovvero da parte degli eredi del disponente; tale facoltà potrà inoltre essere attribuita contrattualmente all'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali e infine potrà anche essere pattuito che la facoltà di recesso spetti a uno o più degli altri partecipanti al patto (legittimari diversi dall'assegnatario dell'azienda).

Le parti, quindi, sono libere di prevedere che ciascuno dei soggetti aderenti al patto possa recedere dal contratto che si esercita mediante dichiarazione diretta agli altri contraenti (atto recettizio), ivi compresi coloro che sono parti del contratto successivo di cui all'art.768-quater, comma 3 c.c.

La previsione della libera recedibilità di ogni aderente ha spinto taluno a mettere in dubbio la stessa validità del patto in quanto in una

siffatta convenzione, la vincolatività del negozio verrebbe a essere, al contempo, affermata e poi negata.[70]

Non v'è dubbio che la soluzione di riservare l'eventuale potere di recesso al solo imprenditore disponente, sarebbe stata più coerente con il principio di normale revocabilità dell'attribuzione, da parte del disponente, che rappresenta la regola nella materia testamentaria (art. 679 c.c.).

La lettera dell'alt. 768 septies c.c. non consente, tuttavia, una tale lettura restrittiva, estendendo espressamente un siffatto potere di scioglimento del contratto a tutti i soggetti che vi abbiano preso parte[71].

In dottrina[72] si è tentato di temperare l'impatto di tale previsione richiamando il meccanismo della collettività che dovrebbe presiedere ad un valido esercizio del potere di recesso convenzionale.

---

70 Cfr. Per tale opinione, P.VITUCCI, Ipotesi sul patto di famiglia, cit. 459

71

72 Cfr. In tal senso, F.GAZZONI, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit. 226.

Secondo questo modo di vedere il recesso dovrebbe necessariamente risultare da un atto collettivo, al quale aderiscano tutti i partecipanti al patto[73], pur con le difficoltà interpretative nel tenere distinte le due figure del recesso convenzionale e del mutuo consenso.

Sul piano ricostruttivo l'ipotesi del recesso del disponente (imprenditore o cedente le partecipazioni sociali) è quella che ha creato meno problemi interpretativi. Per effetto del recesso in questione, viene evidentemente meno l'effetto traslativo dell'azienda o delle partecipazioni, che rientrano, quindi, nel patrimonio del recedente.

Il recesso del disponente determina necessariamente lo scioglimento del contratto anche dal punto di vista degli altri effetti: la prestazione del disponente è, infatti, quella su cui si incardina l'intero patto di famiglia, in quanto la liquidazione dei legittimari, o la loro rinunzia, si giustificano esclusivamente sulla base della concomitante o precedente attribuzione patrimoniale relativa all'azienda o alle partecipazioni.

---

[73] Cfr. In tal senso, F.GAZZONI, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit. 226.

Non vi sono ostacoli a ritenere che il patto di famiglia possa prevedere la possibilità di recesso dal contratto anche da parte degli eredi del disponente, in tale veste e non in veste di legittimari.

In tale ipotesi, il recesso comporterà lo scioglimento del contratto, salva poi l'azione di riduzione dei legittimari nei confronti del suddetto erede.[74]

Lo stesso discorso vale per la facoltà di recesso attribuita contrattualmente all'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni: anche in questa ipotesi l'esercizio del recesso comporterà lo scioglimento del contratto, per le stesse ragioni sopra specificate, e quindi anche il venir meno di ogni preclusione alla riduzione e alla collazione.

In questo, come nel precedente caso, sorge l'obbligo di restituzione dell'azienda o delle partecipazioni al disponente, con le problematiche connesse alla valutazione del patrimonio aziendale rispetto al momento in cui il trasferimento è avvenuto, e dei connessi incrementi o decrementi dell'avviamento commerciale; questioni che

[74] Cfr. In tal senso, G. PETRELLI, op. ult. cit. p.44

è assolutamente opportuno affrontare e risolvere con apposite clausole in sede di redazione del contratto che prevede la clausola di recesso.

Infine, potrebbe costituire oggetto di pattuizione la facoltà di recesso attribuita convenzionalmente ai legittimari non assegnatari.

Tale ipotesi ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi in quanto, come si vedrà nel paragrafo che segue, è discusso se lo scioglimento del contratto costituisca effetto necessario del recesso dei legittimari.

3.5 Effetti dell'esercizio del recesso dal patto di famiglia

Come sopra evidenziato, normalmente il recesso è precluso se il contratto ha avuto un principio di esecuzione. Ciò in quanto l'atto di esecuzione costituirebbe condotta incompatibile con l'intenzione di recedere dal contratto.

Tuttavia, come precedentemente ribadito, l'art. 768 septies, co., n. 2, c.c. per il patto di famiglia, consente l'esercizio del diritto di recesso

anche fuori dalle condizioni fissate dall'art. 1373 c.c. che ammette, come è noto, la possibilità di recedere solo quando il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

La presenza di questa norma condiziona la disciplina della retroattività tra le parti degli effetti del recesso nel patto di famiglia, creando evidenti distanze rispetto alla teoria generale del contratto.

Certamente lo scioglimento del contratto porta con sé un meccanismo di restituzioni che coinvolge tutti i soggetti contraenti del patto e che sarebbe opportuno governare con apposite clausole nello stesso patto di famiglia.

Per quanto concerne il profilo della decorrenza degli effetti del recesso, le parti sono libere di regolarlo come credono nei loro confronti, mentre è da escludere che la retroattività del recesso possa valere nei confronti dei terzi, sicché resteranno salvi gli acquisti dei terzi, in ordine ai beni oggetto del patto di famiglia, avvenuti prima del recesso.

La facoltà di recesso prevarrà invece anche sui diritti dei terzi, ove la clausola attributiva della medesima facoltà sia stata resa opponibile mediante il regime pubblicitario.

Il recesso potrà essere subordinato per volontà delle parti a una data condizione o termine, iniziale o finale, relativo al suo esercizio. Potrà essere pattuito anche un termine di preavviso, né si può escludere che venga previsto un corrispettivo per l'esercizio del diritto medesimo (art. 1373, 3° co., c.c.).

Il contratto potrebbe anche attribuire il diritto di recesso a uno o più dei legittimari non assegnatari.

In relazione a tale ipotesi, parte della dottrina[75] sostiene che lo scioglimento del contratto non costituisca effetto necessario del recesso dei legittimari, cui conseguirà semplicemente l'obbligo di restituzione della somma ricevuta a titolo di liquidazione della quota di legittima, con i relativi interessi e, nel caso di liquidazione con beni in natura, la retrocessione dei beni medesimi salvo il venir meno, per effetto del recesso, dell'effetto preclusivo della riduzione e

[75] Cfr. In tal senso, G. PETRELLI, op. ult. cit. p.44

della collazione nei confronti del legittimario recedente, il quale potrà quindi liberamente esercitare le relative azioni e pretese.

Non sembra invece che il recesso del legittimario produca l'ulteriore effetto di concentrazione o accrescimento, ai fini della liquidazione degli altri legittimari partecipanti al patto, posto che a tal fine le quote di legittima devono comunque essere determinate ai sensi degli artt. 536 e seguenti, tenendo quindi conto anche dei legittimari non partecipanti al patto[76].

Il legittimario recedente potrà poi esercitare l'azione di riduzione e di collazione, essendo venuto meno nei suoi confronti l'effetto preclusivo di cui all'art 768 quater, 4° co., c.c. con conseguente esperibilità delle relative azioni e pretese[77].

L'opzione interpretativa sopra delineata distingue il momento della validità dell'accordo dal momento della sua efficacia in un'ottica tipicamente procedimentale.

---

[76] Cfr. In tal senso, G. PETRELLI, op. ult. cit. p.44

[77] Cfr. In tal senso, G. PETRELLI, op. ult. cit. p.45

Se il momento della validità può essere imprescindibilmente legato alla necessaria partecipazione di tutti i legittimari non assegnatari, il diverso momento della sua efficacia (destinato a venire meno in caso di recesso da parte dì uno dei contraenti) prescinde da questo elemento.

Il patto di famiglia può essere valido, perché realizzato da tutti i contraenti, ma risultare efficace soltanto verso alcuni partecipanti al patto e, nel contempo, inefficace verso altri contraenti, in particolare verso coloro che hanno esercitato il diritto di recesso.

Per i legittimari non assegnatari i quali vengono liquidati ex art. 768 quater 2° co., c.c. a tacitazione dei loro diritti di successione e che contribuiscono con il loro consenso a realizzare quella stabilità dell'attribuzione, conclamata nella preclusione all'azione di riduzione e collazione ex art. 768 quater, 4° co., c.c., il recesso dal vincolo, rispetto a quanto succede per il disponente e l'assegnatario, deve comportare il venir meno di quell'assetto d'interessi realizzato con la loro adesione al patto.

Una volta superato il momento della validità, che coinvolge il problema della loro necessaria partecipazione alla stipulazione del patto, rimane infatti il piano degli effetti che ruota intorno alla impossibilità di impugnare da parte loro il patto attraverso i meccanismi ordinari di riduzione e collazione.

Per essi il recesso si atteggia come recesso non dal vincolo inteso come mero trasferimento del bene produttivo, ma come recesso inteso come rinuncia, rispetto ai beni oggetto del patto, ai meccanismi della collazione e della riduzione, realizzando un effetto eliminativo di quella stabilità, scopo ultimo del patto di famiglia che essi hanno contribuito a realizzare partecipando al patto.

A differenza, quindi, del disponente e dell'assegnatario del bene il cui recesso è eliminativo del patto e realizza lo scioglimento anticipato del rapporto, e in particolare del trasferimento che ne è scaturito, il recesso dei legittimari non assegnatari spiega effetti solamente eliminativi sull'originario patto di famiglia dal punto di vista della sua stabilità.

Ancora più rigorosa appare la logica di tale ricostruzione nei confronti dei legittimari non assegnatari che abbiano aderito al patto successivamente fino a ricomprendere coloro che abbiano aderito all'operazione al momento dell'apertura della successione del disponente, nei confronti dei quali appare difficilmente conciliabile con lo spirito della legge, la configurazione di un recesso eliminativo di un patto alla cui formazione si è contribuito.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si conviene, quindi, di aderire a quella prospettiva di pensiero favorevole a ritenere che il recesso di uno, alcuni o anche tutti i legittimari non assegnatari non possa comportare lo scioglimento del patto di famiglia, ma piuttosto faccia venire meno per il recedente ogni preclusione all'azione di riduzione e collazione.

Se con il patto di famiglia, in deroga alle regole ordinarie di successione, si realizza un trasferimento dì beni produttivi esente da riduzione e collazione, il recesso andrà a incidere su questo assetto d'interessi con poteri eliminativi di questa stabilità realizzata.

Una interpretazione dinamica e costruttiva dell'impianto normativo introdotto con la L.44/2006 deve indurre a superare rigidità concettuali e interpretare le conseguenze del recesso con riguardo a ciascuno dei contraenti del patto, favorendo un'ottica di distinzione delle situazioni sul piano degli effetti.

Considerazioni conclusive

Lo studio e l'approfondimento della normativa in materia di scioglimento del patto di famiglia, contenuta all'art.768-septies del codice civile, oggetto del lavoro di ricerca, suscita interessanti riflessioni circa l'opportunità di percorrere opzioni interpretative più sensibili a nuove forme di espressione della volontà negoziale in una materia, che stenta ad emanciparsi dai retaggi della successione necessaria e dai limiti evocati dal divieto dei patti successori, dei quali anche alla luce delle esperienze europee, si avverte sempre di più la necessità di un superamento.

Alla luce delle considerazioni svolte nell'ambito del presente lavoro, non può non riconoscersi che, per quanto il patto di famiglia si prefigga di stabilizzare gli interessi e le posizioni definite e negoziate dalle parti, il mutare del contesto esistente al momento del patto possa creare situazioni di tensione che richiedono il raggiungimento di nuovi equilibri.

A tal riguardo l'analisi della normativa in materia di scioglimento e modifica del patto di famiglia, ha offerto lo spunto per valorizzare istituti che, se da un lato possono apparire "destabilizzanti" rispetto alle proclamate finalità della riforma; dall'altro consentono di disciplinare l'evoluzione dei diversi assetti di interesse all'interno della famiglia anche a "correzione " delle precedenti decisioni ed è proprio in tale ottica che si ritiene meritino considerazione le potenzialità del "contratto" nell'ambito della disciplina normativa in materia di recesso.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, Ed.55, a cura di B. Inzitari, Torino 2006;

AA. VV., Patti di famiglia per l'impresa, in I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006**;**

AA.VV., Il patto di famiglia, a cura di U. La Porta, Torino, 2007;

AA.VV., Il patto di famiglia, a cura di N. Di Mauro, E. Minervini e V. Verdicchio. Milano, 2006**;**

AA.VV., Patto di famiglia, a cura di S. Delle Monache, in Leggi cìv. comm., 2007;

AA.VV., art. 768 bis- 768 octies, in Comm. Cod.civ. diretto da E. Gabrielli, Delle successioni, III, Torino, 2009, 375;

AA VV., Il patto di famiglia, a cura di G. Palermo, Torino, 2009;

AA.VV., in G. DE NOVA, E DELFINI, S. RAMPOLLA e A. VENDUTI (a cura di), Il patto di famiglia, Milano, 2006;

AA. VV. Testament und Erbvertrag, a cura di W. REINMAN, M. BENGEL, J.MAYER, V ed. Neuwied, 2006;

Alcaro F. , Il mutuo dissenso, in Effetti del contratto a cura di F. Alcaro, L. Bandinelli, M. Palazzo, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2011;

Al Mureden E., Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti, Padova, 2004;

Amadio G., Profili funzionali del patto di famiglia, in Riv. dir. cìv., 2007, II, 345;

Amadio G., Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati, in AA.Vv., Patti di famìglia per l'impresa, in I quaderni della fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006;

Ambrosoli M., La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002;

Balestra L., Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte prima), in Riv. trim.dir. proc.civ., 2007,1, 732;

Balestra L., Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte seconda), in Riv. trim.dir. proc.civ., 2007, I, 1050;

Balestra L. e Martino M., I patti successori, in Trattato dì diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini,I. Milano, 2009;

Barcellona M., Appunti a proposito dì obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, in Eur. dir. priv., 2003, 467 ss.;

Bonilini G., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, in Fam. pers. succ.. 2007, p.390**;**

Bonilini G., Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, III, La successione legittima. Milano, 2009;

Bonilini G., Manuale dì diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 5" ed., 2010;

Bortoluzzi A., Successione nei beni d'impresa: infeudamento o razionalizzazione dell'esercizio delle attribuzione proprietarie?, in Vita Not. 1998, p.1221 ss.;

Caccavale C., Tassinari B., Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, in Riv. Dir. Priv., 1997, p.74 ss.

Caccavale C., II divieto dei patti successori, in Trattato breve delle successioni e donazioni a cura di R Rescigno e M. leva, Padova, 2 ed.. 2010;

Caccavale C., Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in Notariato, 2006, p.289;

Caccavale C., Appunti per uno studio sul patto di famiglia i profili strutturali e funzionali della fattispecie in CNN Notizie, 22 marzo 2006;

Caccavale C., Contratto e successioni, in Tratt. del contratto a cura di V. Roppo, VI, Interferenze, Milano, 2006, 429.

Calvo R., I patti successori, in Diritto delle successioni a cura di R. Calvo e di G. Perlingieri, I, Napoli, 2008;

Capozzi G., Successioni e donazioni, II, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 3a ed., 2009;

Carota L., sub art. 768 quater c.c., in Comm. c.c. E. Gabrielli, Delle successioni, III, Torino, 2009;

Carota L., Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, Padova, 2008;

Cesaro V.M., Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale, Napoli, 2000;

Cicu A., Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità, in Tratt. Cicu.Messineo, Milano 1961;

Coing H., Nachlabverteilungsvertrage im deutschen erbrecht, Wien 1978**.**

Colombani G., Lo scioglimento del patta di famiglia, in Il patto di famiglia, a cura di U. La Porta, Torino, 2007;

De Giorgi M.V., I patti sulle successioni future, Napoli 1976;

Delle Monache S., Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, in Riv. notariato, 2006, p.889;

Delle Monache S., Funzione, contenuto, ed effetti del patto di famiglia, in Tradizione e modernità nel diritto successorio, Padova, 2007;

De Nova G., sub. art. 768 bis. in Comm. c.c. diretto da E. Gabrielli, Delle successioni, III, Torino, 2009;

Dogliotti M., Rapporti patrimoniali tra coniugi e patti successori, in Fam. E dir. 1998, p.293 ss.**;**

Fietta G., Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati, in AA.Vv., Patti di famìglia per l'impresa, in I quaderni della fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006;

Franzoni M., ll contratto e i terzi, in E. GABRIELLI (a cura di), I contratti in generale, II, in Tratt. contratti Rescigno, Torino, 2006, 2 ed.**;**

Franzoni M., Degli effetti del contratto, I, Efficacia del contratto e recesso unilaterale, in Comm. Schlesinger, Milano, 1998, sub art. 1372;

Fusaro A., Contratto e terzi, in M. COSTANZA (a cura di), Effetti, III, in Tratt. del contratto V Roppo, Milano, 2006;

Galgano F., Degli effetti del contratto, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, sub art. 1372;

Gallo P., Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano 1992

Gambino F., Problemi del rinegoziare, Milano, 2004;

Gazzoni F., Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in Giust. civ., 2006, II, 217;

Gazzoni F., Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in www.judicium.it**.**

Ieva M., Il patto di famiglia, in Trattato breve delle successioni e donazioni a cura di R Rescigno e M. leva, II, Padova, 2° ed., 2010;

Ieva M., Profili strutturali del patto di famìglia, in Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e Trusts successori a cura di E. Del Prato, M. Costanza, P. Manes, Bologna-Roma, 2010;

Ieva M, Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto d'impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori, in Riv. Notar. 1997, p.1371 ss.**;**

Ieva M., Sub. art. 458 c.c., in Comm. c.c. E.GABRIELLI, Delle successioni. III, Torino, 2009;

Ieva M., Divieto di patti successori e tutela dei legittimari, in Tradizione e modernità nel diritto successorio, Padova, 2007;

La Porta U., Il patto di famiglia, UTET 2007**;**

Laurent F., Principles de droit francais, XV, Paris-Bruxelles, 1875;

Lenzi R., Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Riv. not. 1988, 1209;

Lucchini Guastalla E., Gli strumenti negoziali dì trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemoriar al patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, 304;

Luminoso A., II mutuo dissenso, Milano, 1980;

Lupetti M.C., Il patto di famiglia: note a prima lettura in CNN Notizie 14.2.2006, www.fondazionenotariato.it**;**

Macario F., Revisione e rinegoziazione del contratto, in Enc. Dir. Annali, II-2, Milano. 2008;

Macario F., Adeguamento e rinegoziazione, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, II, in Tratt. contratti Rescigno, Torino. 2006, 2a ed.;

Macario F., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegozìazione, in Riv. dir. civ., 2002, 1, 63;

Macario F., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996;

Maggiolo M., sub art. 768 septies c.c., in Patto di famiglia, a cura di S. Delle Monache, in Leggi civ. comm., 2006;

Manes P., Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, in Contratto e Impresa, 2006, p.539 ss.;

Marasco P.G., La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto, in Contratto e Impresa, 2, 2005, 539 ss.;

Matera P., Il patto di famiglia, Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico diretto da Gabriella Autorino Stanzione, Vol.III I rapporti patrimoniali. L'impresa familiare. Il patto di famiglia. Torino 2011;

Mengoni L., La divisione testamentaria, Milano 1950;

Merlo A., Il patto di famiglia, in C.N.N. Notizie del 14 febbraio 2006;

Minervini E., sub art. 458 c.c., in N. DI MAURO, E. MINERVINI e V. VERDICCHIO, Il patto di famiglia, Milano, 2006;

Moncalvo F., Sub 768 septies c.c., in Codice Ipertestuale delle successioni e donazioni (a cura di G. Bonilini - M. Confortini), 2a ed., Torino, 2011;

Moscati E., Il patto di famiglia, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, vol. II, Successioni, donazioni, beni, I, Le successioni e le donazioni, Milano, 2009;

Novello D., Modifica e scioglimento, in Il patto di famiglia, a cura di G. Palermo, Torino, 2009;

Oberto G., Il patto di famiglia, in Le monografie di Contratto e Impresa serie diretta da F.Galgano, Padova 2006

Oberto G., Sub 768 quater c.c., in Codice delle successioni e donazioni (a cura di M. Sesta), I, 2a ed., Milano, 2011;

Oppo G., Patto di famiglia e diritti della famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, 441;

Palazzo A., Testamento e istituti alternativi, in Trattato teorico-pratico dir.priv. diretto da Alpa e Patti, Padova 2008;

Palazzo A., Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, in Riv. dir. cìv., 2007, II, 261;

Perlingieri G., Il patto di famìglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, in Rass. dir, civ., 2008, 146;

Perlingieri G., , La collazione per imputazione e il criterio di stima «al tempo dell'aperta successione". La collazione d'azienda, in Riv. dir. civ., 2011,1, 85;

Petrelli G., La nuova disciplina del "patto di famìglia", in Riv. not., 2006,1, 402;

Rampolla S., sub art. 768 sexies, in Il patto di famiglia (a cura di G. De Nova), Milano, 2006;.

Rescigno P., Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori, in Vita notar., 1993, p.1281 ss.**;**

Rescigno P., Attualità e destino dei patti successori, in AA.VV., La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova 1995**;**

Rizzi G., I patti di famiglia analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie, CEDAM 2006;

Rizzi G., ll patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda in Notariato 2006, 430;

Roppo V., Per una riforma del divieto dei patti successori, in Riv.Dir.Priv., 1997, p.5 ss.**;**

Rossi Carleo L., Il patto di famiglia: una monade nel sistema?, in Notariato 2008, p.435;

Sicchiero G., La rinegoziazione, in Contratto e impresa, 2002, 774 ss.;

Siclari R., sub art. 768 septies c.c., in Comm. Civ. Annotato con la dottrina e la giurisprudenza diretto da Perlingieri, II, Napoli, 2010;

Stella Richter Jr M., Il "patto di impresa" nella successione dei beni produttivi, in AA.VV. Diritto Privato, Padova 1998;

Tommasini R., Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2003;

Vettori G., Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi, in A. CECCHINI, M. COSTANZA, M. FRANZONI, A. GENTILI, F. ROSSELLI; G. VETTORI (a cura di), Il contratto in generale, XIII, V, in Tratt. di dir. priv. Bessone, Torino, 2002**;**

Vidiri G., I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori, in Giust. Civ., 2010, 1903.

Vitucci P., Ipotesi sul patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, 459;

Voci P., Diritto ereditario romano, II, Milano 1963;

Volpe F., Il recesso nel patto di famiglia, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, p.587.

Zoppini A., Le successioni in diritto comparato, in Tratt. Dir. Comparato dir. Da Sacco, Torino 2002, p.155ss.**;**

Zoppini A., L'emersione della categoria della successione anticipata (note sul patto di famiglia) in I quaderni della fondazione italiana per il notariato, Milano 2006

Zoppini A., Profili sistematici della successione "anticipata" (note sul patto di famiglia), in Riv. dir. civ., 2007, II, 273.